

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO  
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N° 231**

***Parte Generale***

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

## INDICE

### **1. DEFINIZIONI**

### **2. IL QUADRO NORMATIVO**

2.1 INTRODUZIONE

2.2 IL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ

2.3 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

2.4 SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI A DIREZIONE E VIGILANZA

2.5 CONTENUTO DEL MODELLO PER I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

2.6 FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO, IN GENERALE

2.7 TENTATIVO

2.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

2.9 SISTEMA DELLE SANZIONI

### **3. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ**

3.1 LA GOVERNANCE

### **4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

4.1 PREMessa E OBIETTIVI

4.2 FUNZIONE DEL MODELLO

4.3 STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MODELLO

4.4 REATI RILEVANTI PER LA SOCIETÀ

4.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

### **5. L'ORGANO DI CONTROLLO: L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

5.1 COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA, FREQUENZA DELLE RIUNIONI E AUDIT GENERALE

5.2 REVOCA

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

### 5.3 FUNZIONI E POTERI

## 6. I FLUSSI INFORMATIVI

### 6.1 I FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DALL'OdV

### 6.2 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

## 7. SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

### 7.1 I PRINCIPI GENERALI

### 7.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

### 7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

### 7.4 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

### 7.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'OdV

### 7.6 MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E PARTNER

## 8. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

### 8.1 DESTINATARI DEL MODELLO

### 8.2 PIANO DI COMUNICAZIONE

## 9. VERIFICHE PERIODICHE

## 10. IL CODICE ETICO

ALLEGATI:

A) IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

B) ELENCO AGGIORNATO DEI REATI PRESUPPOSTO DI CUI AL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

C) IL CODICE ETICO (OTTOBRE 2013)

D) ORGANIGRAMMA

E) PROCEDURA WHISTLEBLOWING

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

## 1. DEFINIZIONI.

Le seguenti definizioni sono applicabili alla presente parte generale nonché alle parti speciali del modello, salve le ulteriori specifiche definizioni ivi contenute.

**ANALISI DEI RISCHI:** attività d'analisi specifica della singola organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01

**APPALTATORI:** tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d'opera con la Società e di cui questa si avvale nelle attività sensibili.

**AREE A RISCHIO O ATTIVITÀ SENSIBILI:** aree di attività della Società nel cui ambito esiste il rischio di commissione di reati presupposto.

**ASPP:** addetto servizio prevenzione e protezione

**CdA:** Consiglio di Amministrazione.

**CERTIFICAZIONE:** attestazione che un prodotto, un processo o un servizio è conforme ad una determinata normativa, rilasciata da un Organismo terzo ed imparziale rispetto all'impresa da certificare.

**CODICE ETICO:** il codice etico adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 ottobre 2015, con i suoi allegati, e relativi aggiornamenti.

**CONSULENTI/COLLABORATORI:** chi è collegato alla Società da rapporto di consulenza o collaborazione professionale.

**DELEGA:** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

**DESTINATARI:** coloro ai quali il modello è destinato (Organi sociali, Organismo di Vigilanza, dipendenti, consulenti e collaboratori, agenti, appaltatori, partner).

**DIPENDENTI:** i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, compresi i Dirigenti.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

**DIRIGENTI:** lavoratori subordinati della Società con qualifica dirigenziale.

**D. LGS. 231/2001 o IL DECRETO:** Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 (in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300 del 29 settembre 2000).

**DUVRI:** Documento unico valutazione dei rischi da interferenza

**FORNITORI:** soggetti operanti nel mercato di approvvigionamento, di beni e servizi, della Società.

**I:** Istruzioni di lavoro.

**INCIDENTE:** evento/i collegato all'attività lavorativa che ha o avrebbe potuto portare a lesioni, morte o malattia professionale (indipendentemente dalla gravità).

**INFORTUNIO:** Incidente che ha causato ferite, malattie o morti.

**LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA:** linee guida per la costruzione di modelli organizzativi e gestionali, preparate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia

**LUOGO DI LAVORO:** qualsiasi luogo nel quale si svolgono attività di lavoro, sotto la direzione dell'organizzazione.

**M:** Modulo di registrazione.

**MALATTIA PROFESSIONALE:** condizione fisica o mentale avversa, derivante o peggiorata da un'attività lavorativa e/o legata a situazioni lavorative.

**MANCATO INFORTUNIO O NEAR MISS:** Incidente che non produca lesione, malattia professionale o morte.

**MGA:** Manuale del Sistema di Gestione Ambientale.

**MODELLO:** il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ex D. Lgs. 231/2001 (in particolare, il presente documento con i suoi allegati, nella versione più aggiornata, unitamente a tutte le istruzioni, le circolari e ogni documento nello stesso richiamati).

**MOG:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

**MUD:** Modello Unico Dichiarazione Ambientale.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

**ORGANI SOCIALI:** il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società, nonché i loro membri.

**ORGANISMO DI VIGILANZA O ORGANISMO O OdV:** l'organismo collegiale della Società, preposto alla vigilanza su funzionamento e osservanza, nonché all'aggiornamento, del modello della Società.

**P:** Procedure aziendali.

**POLITICA PER LA PREVENZIONE DEI REATI:** obiettivi ed indirizzi generali di una Organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati espressa in modo formale dalla Direzione.

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O PA:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i suoi funzionari e dirigenti (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio).

**PARTNER:** la controparte contrattuale della Società (ivi compresa ogni forma di collaborazione contrattualmente regolata: associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzio, licenza, agenzia, collaborazione in genere, ecc)

**PRA:** procedura ambiente

**PRAS:** procedura ambiente sicurezza

**PTA:** piano di tutela delle acque

**PROCEDURA:** modalità formalmente specificata per svolgere una attività o un processo.

**RACMET:** la società Raccorderie Metalliche spa.

**RDA:** rappresentante della direzione per l'ambiente

**RDS:** rappresentante della direzione per la sicurezza

**REATI O REATI PRESUPPOSTO:** i reati ai quali sia applica la disciplina del D. Lgs. 231 (v. allegato 2).

**REGISTRAZIONE:** documento che attesta i risultati raggiunti o che fornisce evidenza delle attività svolte.

**RISCHIO:** combinazione della probabilità di accadimento di un evento o esposizione pericolosi, e della gravità dell'infortunio o della malattia che possono essere causati da tale evento o esposizione

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

**RISCHIO ACCETTABILE:** rischio che può essere ridotto a un livello tollerabile per l'organizzazione con i riferimenti agli obblighi di legge e a quanto espresso dal Modello, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

**RSPP:** Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**RUO:** Responsabile Unità Operative.

**SGA:** Sistema di gestione Ambientale.

**SGIAS:** sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza

**SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO:** il sistema disciplinare di cui all'art. 6 co. 2 lett. e) del D. Lgs. 231/01.

**SISTRI:** Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti.

**SOCIETÀ:** la società Raccorderie Metalliche spa (o Racmet).

**SPP:** servizio di prevenzione e protezione

**VALUTAZIONE DEI RISCHI:** processo di valutazione del rischio generato da uno o più pericoli, che tiene in considerazione l'adeguatezza delle misure di controllo esistenti e che stabilisce se un rischio è accettabile o meno.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

## 2. IL QUADRO NORMATIVO

### 2.1. INTRODUZIONE

Con il Decreto (in allegato sub 1), in attuazione della delega contenuta nella legge 29 settembre 2000 n. 300, è stata introdotta nell'ordinamento italiano la responsabilità (di natura amministrativa ma accertata dal giudice penale) delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Detta responsabilità esiste:

a) per gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti con funzioni di ordine costituzionale<sup>1</sup>;

b) per i reati specificamente indicati nel Decreto – alcuni previsti fin dall'inizio, come da allegato 1, ed altri introdotti con provvedimenti legislativi successivi, come da allegato 2 – denominati “reati- presupposto” (l'elenco completo dei reati – presupposto, aggiornato alla data di approvazione del modello, è contenuto nell'allegato 3), quando i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente (non vi è quindi responsabilità dell'ente se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone fisiche che li hanno commessi o di terzi)<sup>2</sup>;

c) per i reati commessi da persone fisiche:

c1) in posizione apicale (che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente stesso)<sup>3</sup>;

ovvero:

c2) sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Artt. 1 e 2 del Decreto

<sup>2</sup> Art. 5 del Decreto

<sup>3</sup> Art. 5 lettera a) del Decreto

<sup>4</sup> Art. 5 lettera b) del Decreto

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

La responsabilità amministrativa dell'ente, prevista dal Decreto, è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, e non sostituisce bensì si aggiunge a quest'ultima.

## **2.2. IL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ**

La legge esclude la responsabilità dell'ente quando viene data la prova della sussistenza di alcuni elementi oggettivi.

In particolare, è sempre indispensabile, al fine di escluderne la responsabilità, che l'ente abbia adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire tali reati<sup>5</sup>.

L'efficace attuazione del modello rende necessaria la periodica verifica dello stesso, e la modifica in due casi: quando vengono scoperte significative violazioni oppure quando intervengono mutamenti legislativi o mutamenti nell'organizzazione interna o nell'attività dell'ente<sup>6</sup>.

Il modello deve necessariamente contenere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività dell'ente nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio<sup>7</sup>.

Ma, da un lato, la sola adozione ed efficace attuazione dei modelli non basta; dall'altro, i modelli devono rispondere alle esigenze tassativamente previste dalla legge.

Sotto il primo profilo, è necessaria anche l'istituzione dell'organismo di vigilanza, vale a dire di un organo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui per un verso deve essere attribuito il compito di vigilare su funzionamento ed osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento<sup>8</sup>, e per altro verso deve effettivamente esercitare tale vigilanza<sup>9</sup>.

Sotto il secondo profilo, i modelli – che possono essere redatti e adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) predisposte dalle Associazioni rappresentative degli enti e

<sup>5</sup> Art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto

<sup>6</sup> Art. 7, comma 4, lettera a) del Decreto

<sup>7</sup> Art. 7 comma 3 del Decreto

<sup>8</sup> Art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto

<sup>9</sup> Art. 6, comma 1, lettera d) del Decreto

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

comunicati al Ministero della Giustizia<sup>10</sup> – devono rispondere puntualmente alle esigenze previste dal comma 2 dell'art. 6 del Decreto, vale a dire devono:

- a) individuare le deleghe e l'estensione dei poteri dalle stesse conferite;
- b) individuare le attività e precisare le aree, nelle quali si articola l'ente, nel cui ambito possono essere commessi i reati-presupposto e verificare il relativo livello di rischio di commissione dei reati stessi;
- c) prevedere specifici protocolli per programmare formazione e attuazione delle decisioni dell'ente in relazione a tali reati da prevenire;
- d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati-presupposto;
- e) prevedere regolari flussi informativi verso l'organismo di vigilanza;
- f) vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- g) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei modelli.

### **2.3. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

Il Decreto prevede, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente in caso di commissione di reati-presupposto, criteri di imputazione dei reati.

Il primo criterio di imputazione è che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Basta quindi o l'interesse o il vantaggio: non è necessario siano presenti entrambi.

L'interesse, elemento di natura soggettiva, si riferisce alla volontà della persona che agisce, e va considerato al momento del porre in essere della condotta criminosa.

Non occorre che l'obiettivo sia raggiunto: basta la finalità, anche non esclusiva.

Basta un interesse anche parziale o marginale.

<sup>10</sup> Art. 6, comma 3, del Decreto

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

Se la persona fisica autore del reato-presupposto ha agito nel proprio personale interesse, l'ente è responsabile qualora tale interesse almeno in parte coincide con quello dell'impresa.

Il vantaggio, elemento di natura oggettiva, è costituito da un complesso di benefici, soprattutto di carattere patrimoniale, che l'ente trae dal reato, e può essere valutato anche dopo che la condotta in cui consiste la consumazione del reato è stata posta in essere.

Tutto ciò vale per i delitti dolosi.

Per i reati colposi (in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia ambientale) si parla invece di vantaggio obiettivo da valutare *ex post*, sotto il profilo di risparmio di costi per la sicurezza, maggiore velocità di produzione, incremento di produttività, etc.

Il secondo criterio di imputazione riguarda il soggetto autore del reato-presupposto.

L'ente è responsabile per il reato-presupposto commesso nel suo interesse o nel suo vantaggio solo quando l'autore del reato rientra in una delle seguenti, già sopra richiamate, categorie:

a) in posizione apicale (che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente stesso) (per esempio: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il membro del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale);

ovvero:

b) sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (quindi non solo i dipendenti dell'ente, ma anche le persone che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali, per esempio, collaboratori, agenti, consulenti).

Nel caso di concorso di persone nel reato, la responsabilità dell'ente si configura qualora uno dei soggetti sub a) o sub b) fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

## 2.4. SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI A DIREZIONE E VIGILANZA

Le condizioni da rispettare, congiuntamente e tassativamente, per ottenere l'esimente sono diverse, quando si tratti di reati commessi da soggetti apicali o da soggetti sottoposti a direzione o vigilanza di soggetto apicale.

a) Nel caso di soggetto apicale, l'ente va esente da responsabilità<sup>11</sup> se dimostra di:

a1) aver adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

a2) aver affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare su funzionamento e osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento, se l'organo in oggetto è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

a3) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli;

a4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

b) Nel caso di soggetto sottoposto a direzione e vigilanza di soggetto apicale<sup>12</sup>, l'ente è chiamato a rispondere quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;

b1) Siffatta inosservanza è peraltro esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## 2.5. CONTENUTO DEL MODELLO PER I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 prevede un contenuto vincolato per il Modello di organizzazione e gestione, al fine di riconoscerlo come idoneo ed avente efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa dell'ente.

<sup>11</sup> Art. 6, commi 1 e 2 del Decreto

<sup>12</sup> Art. 7, commi 1 e 2, del Decreto

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

In particolare, il Modello deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici., fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla legge.

## **2.6 FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO, IN GENERALE**

Sulla base del Decreto, i reati-presupposto (inizialmente limitati ai delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e poi via via estesi a sempre nuove categorie) sono unicamente quelli espressamente indicati, così raggruppabili nelle categorie seguenti:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis del Decreto);
- reati societari e reato di corruzione fra privati (art. 25-ter del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater 1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto);

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- reati di razzismo e xonofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).

## 2.7. TENTATIVO<sup>13</sup>

Nel caso il reato-presupposto non venga consumato ma solo tentato, le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o il compimento dell'evento.

<sup>13</sup> Art. 26 del Decreto

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

## 2.8. REATI COMMESSI ALL'ESTERO <sup>14</sup>

Poiché Racmet ha sede in Italia, quando i reati-presupposto vengono commessi all'estero, la responsabilità dell'ente sussiste solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7<sup>15</sup>, 8<sup>16</sup>, 9<sup>17</sup> e 10<sup>18</sup> del codice penale, purché non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 2.9. SISTEMA DELLE SANZIONI<sup>19</sup>

A seguito della commissione di un reato presupposto da parte di soggetti apicali o di soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, scatta l'accertamento da parte del giudice penale dell'illecito amministrativo a carico dell'ente, con la comminazione delle sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni sono pecuniarie o interdittive<sup>20</sup>; è inoltre prevista, sempre a titolo sanzionatorio, la confisca del prezzo o del profitto del reato<sup>21</sup>, e, nel caso di sanzione interdittiva, la possibile pubblicazione della sentenza<sup>22</sup>.

La sanzione pecuniaria è sempre obbligatoria in caso di riconosciuta responsabilità dell'ente<sup>23</sup>.

Per la determinazione della sanzione pecuniaria applicabile, il Decreto ha previsto un sistema basato su quote.

Per ogni illecito, il Decreto o la legge speciale determina il numero minimo (mai meno di cento) e massimo (mai più di mille) di quote<sup>24</sup>.

<sup>14</sup> Art. 4 del Decreto

<sup>15</sup> l'art. 7 cod. pen. prevede la punibilità quando il cittadino o lo straniero commetta all'estero: un delitto contro la personalità dello Stato; un delitto di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; un delitto falsità in monete aventi corso legale nello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; un delitto commesso da pubblico ufficiale a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti le sue funzioni; ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana.

<sup>16</sup> L'art. 8 cod. pen. punisce i delitti politici commessi all'estero da un cittadino o da uno straniero.

<sup>17</sup> L'art. 9 cod. pen. punisce il delitto comune del cittadino all'estero, quando supera determinate soglie di punibilità.

<sup>18</sup> L'art. 10 del codice penale punisce invece il delitto comune dello straniero all'estero, anche in questo caso quando supera le soglie di punibilità ivi previste.

<sup>19</sup> Artt. da 9 a 16 del Decreto

<sup>20</sup> Art. 9, comma 1, del Decreto

<sup>21</sup> Art. 19 del Decreto

<sup>22</sup> Art. 18 del Decreto

<sup>23</sup> Art. 10, comma 1 del Decreto

<sup>24</sup> Art. 10, comma 2, del Decreto

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

Il giudice, una volta determinato il numero di quote sulla base della gravità del reato, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta dall'ente stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del reato, e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti<sup>25</sup>, fissa altresì l'importo della quota (da un minimo di Euro 258,00 a un massimo di Euro 1.549,00) sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo da assicurare l'efficacia della sanzione<sup>26</sup>.

E' prevista la riduzione della sanzione pecuniaria.

Una riduzione della metà (e comunque non oltre i duecento milioni di Euro) è prevista se l'autore del reato lo ha commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente o non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ed il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità<sup>27</sup>.

Una riduzione da un terzo alla metà è prevista qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o almeno si è efficacemente adoperato in tal senso, ed abbia altresì adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi<sup>28</sup>.

Le sanzioni interdittive, da tre mesi a due anni<sup>29</sup>, applicabili anche congiuntamente<sup>30</sup>, e applicabili anche quali misure cautelari, sono le seguenti<sup>31</sup>:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio;

<sup>25</sup> Art. 11, comma 1, del Decreto

<sup>26</sup> Art. 11, comma 2 del Decreto

<sup>27</sup> Art. 12, comma 1, del Decreto

<sup>28</sup> Art. 12, comma 2, del Decreto

<sup>29</sup> Art. 13, comma 2, del Decreto

<sup>30</sup> Art. 14, comma 3, del Decreto

<sup>31</sup> Art 9, comma 2, del Decreto

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in caso di<sup>32</sup>:

- a) reiterazione degli illeciti;
- b) quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- c) quando il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale;
- d) quando il reato è stato commesso da soggetti sottoposti a direzione o vigilanza e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

### **3. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ**

#### **3.1 LA GOVERNANCE**

Racmet ha scelto il modello tradizionale di amministrazione e controllo, basato su amministratore unico o consiglio di amministrazione, costituito da due a nove membri, anche non soci<sup>33</sup>.

Attualmente, Racmet è dotata di un CdA composto da tre membri, compreso il Presidente.

Il Vice Presidente è anche Direttore Generale.

Il CdA di Racmet è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta<sup>34</sup>.

Si precisa che con atto del 19 maggio 2014 Prot. Registro Imprese n. 15406/2014 è stata attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione Pierluigi Ceccardi la facoltà di compiere, disgiuntamente dagli altri amministratori delegati in carica, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvi i poteri riservati dalla legge o dallo statuto al CdA.

<sup>32</sup> Art. 13 del Decreto

<sup>33</sup> Art. 19 dello Statuto

<sup>34</sup> Art. 20 dello Statuto

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

Con il medesimo atto sono stati attribuiti al consigliere Guido Ceccardi la facoltà di compiere, disgiuntamente dagli altri amministratori delegati in carica, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e le compravendite di beni mobili registrati.

Con il medesimo atto è stato altresì attribuito al consigliere Antonella Ceccardi l'incarico di responsabile dell'immagine aziendale.

Alle dipendenze della Presidenza e della Direzione Generale vi sono cinque aree, come risulta dall'Organigramma (Allegato D): Risorse Umane, Finanza/Controllo di Gestione, Area Industriale, Direzione Commerciale, Acquisti, ciascuno con un responsabile.

Sempre alle dipendenze della Presidenza e della Direzione Generale vi sono poi il settore Import ed il settore Qualità, ciascuno con un responsabile.

Nelle aree Risorse Umane, Finanza/Controllo di Gestione e Acquisti, a ciascun responsabile fanno capo da tre a sette preposti.

Le Aree Industriale e Direzione Commerciale hanno invece un'articolazione più complessa, come segue.

Al responsabile Area Industriale fanno capo i responsabili della Produzione, del Servizio Robotica, della Programmazione e Produzione, dell'Ufficio Tecnico, del Product Manager e del R.S.P.P.

Al responsabile della Direzione Commerciale fanno capo gli Area Manger per l'Estero, il responsabile per il Mercato Italia, il responsabile per la Customer Care, il responsabile per le Spedizioni e quello per il Settore Navale, così come l'Assistente Marketing ed il Product Manager.

#### **4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

##### **4.1 PREMESSA E OBIETTIVI**

Racmet già dall'ottobre 2013 ha adottato un codice etico, sensibile all'esigenza di conformarsi nella propria missione aziendale ai più alti principi etico-sociali.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

Con in vista l'obiettivo di una gestione corretta, razionale e trasparente della propria attività, nel rigoroso rispetto della legalità, Racmet ha deciso ora di dotarsi anche di un completo modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nei confronti dei propri dipendenti, di clienti e fornitori, di collaboratori e finanziatori, ma anche della collettività e dell'ambiente.

Nello stesso tempo, il modello costituirà motivo di esenzione di Racmet dalla responsabilità amministrativa derivante da reato, con riferimento ai reati-presupposto.

L'efficace attuazione di un modello idoneo a prevenire i reati- presupposto costituirà da un lato un elemento di miglioramento del sistema di controllo interno, dall'altro migliorerà la cultura della legalità all'interno e l'immagine dei Racmet verso l'esterno.

#### **4.2. FUNZIONE DEL MODELLO**

Il modello ha per scopo immediato, attraverso la sua capillare diffusione e completa informazione e formazione sullo stesso di tutti i soggetti che operano per Racmet:

- a) di costruire un sistema organico e coerente di procedure che ne regoli l'attività;
- b) di introdurre un efficace sistema di controlli che consenta di intervenire nel modo più rapido ed efficace per prevenire e contrastare la commissione dei reati-presupposto;
- c) di istituire un sistema di sanzioni in caso di violazione;

e di ottenere in tal modo il suo effettivo rispetto.

Scopo ultimo è quello di introdurre in Racmet, nel modo più efficace, a tutti i livelli, un alto grado di eticità ed una rigorosa cultura di rispetto della legalità e della correttezza: in modo che chiunque in Racmet sia consapevole che nessuna violazione può essere tollerata, quand'anche fosse nell'apparente interesse o vantaggio della società.

Va chiarito a chiunque in Racmet che esiste la concreta possibilità di incorrere nella commissione di illeciti penalmente sanzionati, il che è severamente condannato da Racmet in qualunque caso, e che il rispetto delle procedure previste nel modello consente di evitare la commissione di tali illeciti.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

Il Modello è finalizzato inoltre alla diffusione di una cultura del controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

#### 4.3. STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il modello è strutturato in due sezioni:

- a) **parte generale**, dedicata alla descrizione del quadro normativo di riferimento, e a delinearne criteri di costruzione, struttura e funzionamento;
- b) **parte speciale**, suddivisa a sua volta in tante sezioni quanti sono i settori dell'attività aziendale, nella quale si esaminano le aree a rischio, le procedure da adottare e seguire, la formazione ed i controlli da effettuare.

Nella costruzione del modello si sono seguite le linee guida di Confindustria nell'ultima versione approvata nel marzo 2014 e le *best practices* in materia.

L'attività di costruzione del modello è stata preceduta da:

- mappatura delle aree a rischio: sono state esaminate tutte le attività svolte dalla Società e individuate quelle soggette a possibile commissione dei reati-presupposto (c.d. aree a rischio), quale condizione essenziale per un'adeguata organizzazione preventiva;
- esame della documentazione aziendale ritenuta rilevante ed interviste ai soggetti in posizione apicale e ai dipendenti che svolgono funzioni ritenute rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati-presupposto;
- esame del sistema di controllo già esistente in Racmet ai fini della prevenzione del rischio di commissione dei reati-presupposto;
- individuazione delle specifiche procedure e delle misure integrative necessarie per il miglioramento delle procedure, e dei sistemi di controllo, già esistenti.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

#### 4.4. REATI RILEVANTI PER LA SOCIETÀ

L'adozione e la concreta attuazione del Modello costituisce di per sé un elemento idoneo a incoraggiare in tutti i soggetti destinatari la cultura della legalità e della correttezza, e quindi tendente a scoraggiare la commissione di reati.

Una particolare attenzione è peraltro concentrata sui reati-presupposto per i quali, data la struttura e l'attività svolta da Racmet, esiste un maggior rischio potenziale di commissione.

Tenuto conto della struttura e dell'attività della Società e delle aree potenzialmente a rischio-reato, sono stati particolarmente considerati i seguenti reati-presupposto:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis del Decreto);
- reati societari e reato di corruzione fra privati (art. 25-ter del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del decreto);
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-quater 1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25–duodecies del Decreto);
- reato di discriminazione razziale e xenofobia (art. 25–terdecies del Decreto);
- reati tributari (art. 25–quindiesdecies del Decreto).

Non sono stati, per il momento, considerati, i reati costituenti abusi di mercato, tenuto conto che Racmet non è quotata in borsa, né ha emesso strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione.

Non sono stati altresì per il momento presi in considerazione i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25–novies del Decreto), in quanto tali fattispecie non rientrano nel novero delle fattispecie di reato astrattamente integrabili dalla Società.

A seguito dell'introduzione dell'art. 25–terdecies nel Decreto (articolo aggiunto dalla legge n. 167/2017) che tratta dei crimini di discriminazione razziale e xenofobia, è stata valutata la rilevanza delle ipotesi delittuose di razzismo e xenofobia all'interno della Società ed il rischio in materia è stato giudicato del tutto marginale. La Parte Speciale è stata in ogni caso adeguata alla nuova normativa.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" – c.d. whistleblowing (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

Tale Legge modifica anche l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, inserendo dopo il comma 2 dell'art. 6 del Decreto, i commi 2–bis, 2–ter e 2–quater, prevedendo che il Modello debba indicare anche quanto segue:

- uno o più canali che consentano, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite da parte dei soggetti "apicali" e dei "loro sottoposti";
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- eventuali adozioni di misure discriminatorie nei confronti del segnalante possano essere denunciate all'Ispettorato nazionale del lavoro dal segnalante o anche dall'organizzazione sindacale da lui indicata;
- qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria verso il segnalante sia da considerarsi nulla; è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa

In attuazione del disposto normativo, la Società ha adottato una specifica procedura in materia che costituisce parte integrante del presente Modello (all. E).

Il 24 dicembre 2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 157/2019, è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*.

In sede di conversione è stato tra l'altro previsto l'inasprimento della normativa nei confronti delle persone giuridiche, per le quali sono state inserite, nel novero dei reati presupposto, ulteriori fattispecie di delitti tributari previste dal D.Lgs. 74/2000 (con l'aggiunta dell'articolo 25-quinquiesdecies al Decreto).

La Società ha pertanto provveduto ad aggiornare il Modello inserendo nella parte speciale una sezione dedicata ai reati tributari e ad adottare alcune procedure atte a prevenire la commissione di tali reati presupposto.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

#### 4.5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

A seguito di modifiche nella struttura di Racmet o di modifiche legislative, oppure quando se ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvederà alle opportune modifiche ed integrazioni del Modello.

#### 5. L'ORGANO DI CONTROLLO: L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fra le condizioni alle quali l'art. 6 del Decreto subordina l'esonero dell'Ente da responsabilità amministrativa per la commissione di reati è prevista l'istituzione di un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento<sup>35</sup>.

Nelle società di capitali, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere affidate al Collegio Sindacale<sup>36</sup>.

##### 5.1. COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA, FREQUENZA DELLE RIUNIONI

Racmet ha scelto di dotarsi di un OdV collegiale, composto da quattro membri, tre esterni ed uno interno.

Le decisioni sul numero dei componenti dell'OdV, sulla loro nomina e remunerazione, nonché sulla nomina del Presidente, sono affidate al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV resta in carica per una durata che coincide con quella del CdA, salvo che il CdA decida diversamente.

I membri dell'OdV restano comunque in carica in regime di *prorogatio* fino alla nomina del loro sostituto o del nuovo membro.

I membri dell'OdV devono possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

<sup>35</sup> Art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto

<sup>36</sup> Art. 6, comma 4-bis, del Decreto

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

I membri dell'OdV devono inoltre rispettare i seguenti requisiti di eleggibilità, e, se li perdono durante il loro mandato, decadono dalla carica (con loro obbligo di comunicare senza indugio al CdA la sopravvenienza di uno degli stessi):

- mancanza di cause di ineleggibilità e decadenza alla carica di amministratore di spa previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- autonomia o indipendenza;
- mancanza di rinvio a giudizio per uno dei reati-presupposto;
- mancanza di rinvio a giudizio per un reato non colposo o che comporti l'interdizione, anche temporanea, dalla titolarità di cariche pubbliche o di uffici direttivi di persone giuridiche.

L'OdV si riunirà almeno una volta ogni due mesi, redigendo apposito verbale delle proprie riunioni.

## **5.2. REVOCA**

Al di fuori di tali casi, i membri dell'OdV non possono essere revocati prima della scadenza del loro mandato se non per giusta causa, con delibera motivata del CdA, previo parere del Collegio Sindacale.

Costituiscono giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna o di patteggiamento di Racmet, passata in giudicato, per responsabilità amministrativa da reato, ove risulti dagli atti la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV;
- b) grave negligenza nell'adempimento del mandato;
- c) violazione del Modello;
- d) mancata partecipazione a più di tre sedute consecutive dell'OdV senza giustificato motivo.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

### 5.3. FUNZIONI E POTERI

L'OdV è dotato di autonomia e indipendenza (rispetto agli altri organi societari di amministrazione e di controllo) nell'esercizio delle sue funzioni e dispone di una autonomia anche finanziaria, sulla base di un budget annuale riconosciuto dal CdA, al quale dovrà presentare a fine anno finanziario il rendiconto, unitamente alla relazione annuale.

Gli atti posti in essere dall'OdV non possono essere sindacati da altri organi di Racmet.

L'OdV predispone un proprio Regolamento, e ne dà comunicazione al CdA e al Collegio Sindacale.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, e di efficace attuazione del Modello, ha libero accesso ad ogni parte dell'azienda e può chiedere informazioni, effettuare interviste, esaminare e richiedere e ottenere copia di documenti, convocare qualsiasi soggetto apicale o soggetto a direzione e vigilanza, senza alcuna limitazione, con la previsione che la mancata risposta costituisce illecito disciplinare.

All'OdV sono attribuite le seguenti funzioni:

- vigilare sulla corretta attuazione e osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla adeguatezza ed efficacia del Modello, in particolare accertando se lo stesso sia conosciuto dai Destinatari, correttamente attuato e, in relazione alla struttura aziendale, concretamente idoneo a prevenire i reati-presupposto nelle varie aree a rischio dell'azienda stessa;
- accertare se la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari sia sufficiente o vada migliorata;
- accertare l'idoneità del sistema informativo per la conoscenza del Modello;
- se il modello necessita di aggiornamenti o miglioramenti in conseguenza di mutamenti normativi, mutamenti nell'organizzazione dell'azienda o semplicemente di lacune nella sua struttura o formulazione, o anche solo applicative;
- in tal caso segnalare immediatamente al CdA ed al Collegio Sindacale le necessarie azioni da intraprendere;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

- accertare se i sistemi di controllo aziendale dell'applicazione del Modello a tutti i livelli siano operativi e efficienti;
- effettuare verifiche e ricognizioni anche a sorpresa nelle diverse aree a rischio per verificare la correttezza della mappature delle stesse ed accertare sul campo il livello di conoscenza, rispetto e attuazione del Modello;
- accertare l'adeguatezza delle procedure e clausole standard previste nelle parti speciali del Modello;
- promuovere, con gli altri organi e le altre funzioni della Società, l'organizzazione di corsi periodici di formazione sul Modello e sulle procedure in esso previste, e sorvegliare che la documentazione (comprendente anche schemi, istruzioni, periodici chiarimenti) predisposta per la diffusione della conoscenza del Modello sia chiara e comprensibile;
- organizzare periodiche riunioni con le altre funzioni aziendali per approfondire anche nei dettagli le modalità di rispetto del Modello;
- controllare che venga predisposta e conservata la documentazione delle procedure svolte;
- accertare il regolare flusso di informazioni verso l'OdV e dall'OdV al CdA e al Collegio Sindacale;
- accertare la regolarità dei flussi finanziari aziendali;
- condurre indagini interne per accertare eventuali violazioni ed il grado di reazione della dirigenza a livello di sanzioni verso i responsabili;
- accertare l'idoneità ed il concreto funzionamento del sistema disciplinare e sanzionatorio con riferimento alle violazioni del Modello, sia verso soggetti apicali e sottoposti a vigilanza e controllo, sia i meccanismi di difesa verso l'esterno (come, a titolo di esempio, il recesso da contratti verso clienti o fornitori);
- proporre con immediatezza le necessarie misure correttive interne o gli aggiornamenti del Modello qualora ciò si renda necessario a seguito dell'attività sopra descritta.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV potrà avvalersi delle risorse aziendali di volta in volta ritenute necessarie.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

L'OdV si riunisce con cadenza regolare, e redige un processo verbale delle proprie riunioni.

Ogni anno l'OdV redige una relazione annuale della propria attività (ivi compreso il rendiconto sull'utilizzo del budget messi a disposizione dal CdA) e riferisce dei più rilevanti eventi e fatti, novità legislative e/o giurisprudenziali e/o nell'organizzazione di Racmet, intervenuti nel periodo considerato.

Qualora si rendano necessarie attività o consulenze specialistiche non presenti in Racmet, l'OdV potrà avvalersi di consulenti esterni, all'interno del budget messo a disposizione da parte del CdA.

I membri dell'OdV si obbligano alla riservatezza verso l'esterno su tutte le informazioni delle quali vengono a conoscenza.

## **6. I FLUSSI INFORMATIVI**

All'art. 6, comma 2, lettera d), del Decreto si legge che, nel contenuto che obbligatoriamente deve avere il Modello, rientra anche la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.

### **6.1 I FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DALL'ODV**

L'OdV riferisce al CdA e al Collegio Sindacale di Racmet ogni fatto ritenuto rilevante a fini della efficace attuazione e del miglior funzionamento del Modello.

In particolare, l'OdV:

- in occasione della propria relazione annuale al CdA, presenta anche un programma della propria attività per l'anno successivo;
- semestralmente, presenta al CdA e al Collegio Sindacale l'esito delle verifiche effettuate, con ogni relativa conseguenza di ragione e di legge;
- segnala immediatamente al CdA e al Collegio Sindacale ogni necessario aggiornamento del Modello per modifiche intervenute a livello aziendale o legislativo o per rilevate carenze.

Il Presidente dell'OdV è invitato a partecipare alle sedute del CdA e del Collegio Sindacale e riferisce dello stato di attuazione del Modello e di ogni eventuale problematica riscontrata.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

## 6.2. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

L'OdV deve essere tempestivamente informato per iscritto dalle funzioni aziendali su ogni evento rilevante agli effetti del possibile rischio di commissione di un reato-presupposto o comunque di violazione o problematica attinente il funzionamento del Modello.

In particolare, l'OdV dovrà essere immediatamente informato per iscritto:

- di ogni indagine interna dalla quale emerga la possibile commissione di un reato-presupposto;
- di ogni notizia di un'indagine in corso da parte della polizia giudiziaria, o altro organo di polizia, o da parte della magistratura, anche a carico di ignoti, relativamente alla possibile commissione di un reato-presupposto;
- di ogni richiesta di assistenza legale da parte di soggetti apicali o sottoposti a direzione e controllo in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per reati-presupposto;
- di ogni segnalazione di possibili violazioni del Modello;
- di ogni possibile problematica in materia ambientale ovvero di salute e sicurezza del lavoro con rischio reato;
- di ogni operazione eseguita in deroga alle procedure di cui al Modello;
- di ogni procedimento disciplinare attinente la violazione del Modello;
- di ogni variazione nelle procure e deleghe interne;
- di ogni variazione nella struttura aziendale;
- dei verbali del CdA e del Collegio Sindacale;
- dei contenziosi legali maggiormente rilevanti.

L'OdV viene dotato di proprio indirizzo e-mail, del quale viene data diffusione a tutti i Destinatari del Modello, al fine di consentire a chiunque dei Destinatari del Modello (ivi compresi dipendenti,

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

agenti, collaboratori, clienti] di chiedere all'OdV ogni possibile chiarimento, di segnalare all'OdV ogni fatto o evento rilevante, ogni eventuale violazione del Modello.

Ogni singolo dipendente di Racmet può rivolgersi all'OdV per segnalare:

- eventuali violazioni del Modello;
- eventuali malfunzionamenti del Modello;
- fatti che comunque possano influenzare l'applicazione del Modello;

Ogni singolo dipendente potrà inoltre rivolgersi direttamente all'OdV per chiedere chiarimenti su ogni dubbio inerente l'applicazione del Modello.

PROTOCOLLO 1: GESTIONE DEI FLUSSI PROVENIENTI DA E VERSO L'ODV.

### **Verifica del rispetto del Modello**

- L'OdV si riunirà almeno una volta ogni due mesi, redigendo apposito verbale delle proprie riunioni;
- In occasione delle riunioni bimestrali l'OdV convoca la Direzione Generale di Racmet e i Dirigenti preposti alle singole Direzioni e chiede un rendiconto di quanto accaduto in relazione al bimestre considerato
- Il Presidente dell'OdV ha diritto di partecipare ad ogni riunione del CdA e del Collegio sindacale e deve partecipare a quelle in cui gli viene richiesto di riferire sullo stato di attuazione del Modello e su eventuali problematiche riscontrate;
- I verbali delle riunioni dell'OdV verranno poi dallo stesso trasmessi alla Direzione dell'Azienda, per gli opportuni provvedimenti in base alle indicazioni dell'OdV.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

## 7. SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

### 7.1. PRINCIPI GENERALI

All'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto si legge che, nel contenuto che necessariamente deve avere il Modello, rientra anche l'obbligo di introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le sanzioni qui previste vanno deliberate e applicate a prescindere dall'esito del procedimento penale per il reato-presupposto.

Ciò in quanto vi è piena autonomia fra il livello penale/pubblicistico ed il livello disciplinare /sanzionatorio autonomamente deliberato da Racmet sul piano meramente privatistico.

Ciò premesso, Racmet ha adottato:

- a) il sistema di sanzioni stabilito nei confronti dei dipendenti dal contratto collettivo nazionale di categoria, nonché le ulteriori misure descritte *infra sub 7.2*;
- b) il sistema di misure sanzionatorie stabilito nei confronti dei dirigenti, degli organi sociali, dei membri dell'OdV e dei fornitori e partner, come descritto *infra sub 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6*.

Il tipo e l'entità di sanzione dipenderanno dal grado di negligenza o dolo del comportamento da sanzionare, tenendo conto dell'eventuale recidiva e da ogni altra circostanza di fatto.

In ogni caso, il procedimento disciplinare deve rispettare le norme di legge e regolamentari, nonché i contratti collettivi.

### 7.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Quando il dipendente viola le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello commette violazione di obbligazione primaria del rapporto di lavoro dipendente, e commette illecito disciplinare.

Racmet invita i propri dipendenti a segnalare ai propri superiori gerarchici o, eventualmente, all'OdV, ogni violazione del Modello.

Le sanzioni sono quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria, vale a dire:

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze.

Danno luogo a tali sanzioni i seguenti comportamenti:

- a) richiamo verbale:

in caso di violazione delle procedure interne previste nel Modello (per esempio, mancata osservanza delle procedure, omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.) o in caso di adozione, nell'espletamento delle attività sensibili nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme al Modello: tali condotte costituiscono mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;

- b) ammonizione scritta:

in caso di recidiva nelle violazioni e/o nei comportamenti di cui sopra, ovvero di ripetute violazioni anche se diverse fra loro: tali condotte costituiscono ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;

- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare:

quando le violazioni e/o i comportamenti di cui sopra espongono l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo: tali condotte, come conseguenza di una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni:

in caso di recidiva oltre la terza volta nelle violazioni e/o nei comportamenti di cui sopra, ovvero arrechi danno alla Società con atti contrari all'interesse della stessa: tali condotte, come conseguenza di una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società,

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

determinano un danno ai beni della Società e costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

e) licenziamento per mancanze:

e1) licenziamento con preavviso:

in caso di violazioni e/o comportamenti di cui sopra, quando sono diretti in modo univoco al compimento di un reato-presupposto o di un illecito: tali condotte, come conseguenza di una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio alla stessa;

e2) licenziamento senza preavviso:

in caso di palese violazione delle procedure interne previste nel Modello omissione di controlli, e/o in caso di adozione, nell'espletamento delle attività sensibili nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente non conforme al Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure e/o delle sanzioni previste dal Decreto: tali condotte, come conseguenza di una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società, fanno venir meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore dipendente, e costituiscono un grave danno morale e materiale per la Società stessa.

\*

Tipo ed entità di sanzione, fra quelle sopra enumerate, dipenderanno dalle seguenti circostanze:

- intenzionalità della condotta o grado di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia), con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- condotta complessiva del lavoratore dipendente, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari dello stesso;
- mansioni;
- posizione funzionale;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

- altri particolari circostanze della violazione disciplinare.

### **7.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI**

I dirigenti hanno l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel Modello e di farle rispettare ai loro subordinati.

Danno luogo alle sanzioni previste a carico dei dirigenti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro – in caso di violazione delle procedure previste dal Modello ovvero di adozione, nell'espletamento di attività sensibili nelle aree a rischio, di una condotta non conforme al Modello – le seguenti condotte, a mero titolo esemplificativo:

- omissione di vigilanza sul personale gerarchicamente dagli stessi dipendente circa gli adempimenti e gli obblighi previsti dal Decreto e dal Modello;
- mancata segnalazione di violazioni e/o mere anomalie nell'applicazione del Modello delle quali sia venuto a conoscenza;
- mancata segnalazione all'OdV di criticità nello svolgimento delle attività sensibili nelle aree a rischio;
- violazione diretta del Modello.

### **7.4. MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI**

In caso di violazione del Decreto o delle prescrizioni del Modello da parte di amministratori e/o sindaci, l'OdV deve immediatamente informare il CdA ed il Collegio Sindacale, i quali dovranno assumere tempestivamente gli opportuni provvedimenti.

Va garantito all'interessato il diritto di difesa, e quindi gli va concesso un termine per far pervenire le sue osservazioni, giustificazioni ed eventuali scritti difensivi, e lo stesso va ascoltato prima di prendere i necessari provvedimenti.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

## **7.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'OdV**

In caso di omessa vigilanza da parte dell'OdV sulla corretta, concreta ed effettiva applicazione del Modello, ovvero di negligenza o imperizia nell'espletamento dei doveri previsti dal Decreto e dal Modello stesso, ivi compreso il dovere di aggiornamento del Modello nei casi previsti dal Decreto, il CdA prenderà gli opportuni provvedimenti.

Va garantito all'interessato il diritto di difesa, e quindi gli va concesso un termine per far pervenire le sue osservazioni, giustificazioni ed eventuali scritti difensivi, e lo stesso va ascoltato prima di prendere i necessari provvedimenti.

## **7.6. MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E PARTNER**

Nei contratti con Fornitori o Partner anche commerciali o Consulenti della Società va inserita apposita clausola ove, portando a conoscenza del Modello, si prevedono conseguenze contrattuali, compresa la risoluzione del rapporto, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello.

In caso di violazione, la Società dovrà prendere le opportune misure previste dal contratto, quale, in caso di violazione grave, la risoluzione del contratto.

## **8. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

### **8.1. DESTINATARI DEL MODELLO**

Le regole contenute nel Modello si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società.

Il Modello si applica inoltre a tutti i dipendenti della Società.

Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

Sono quindi destinatari del Modello:

- chi ha la rappresentanza, l'amministrazione e la direzione della Società;
- chi esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa;
- chi è soggetto alla direzione e alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- chi opera per il conseguimento dell'oggetto sociale e degli obiettivi della Società, anche se legato da solo rapporto contrattuale privatistico e senza alcun vincolo di subordinazione (dipendenti di ditte appaltatrici, fornitori, partner anche commerciali, consulenti).

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

## **8.2. PIANO DI COMUNICAZIONE**

Racmet, con la finalità di dare concreta ed efficace attuazione del Modello, provvede a diffonderlo in modo capillare all'interno, e a darvi adeguata ed effettiva diffusione anche all'esterno, fra Fornitori, Partner anche commerciali e Consulenti.

Non solo i dipendenti in senso stretto saranno informati dettagliatamente del Modello, del Codice Etico e dei principi che stanno alla loro base, ma anche i soggetti terzi, estranei alla struttura aziendale, che con Racmet hanno rapporti contrattuali anche occasionali.

A tal fine, il Responsabile della Funzione deputata alla gestione degli affari legali e societari sentito il Responsabile della funzione alla quale i contratti o i rapporti si riferiscono, determina preliminarmente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello.

Il Responsabile della Funzione deputata alla gestione degli affari legali e societari determina altresì, sentito il Responsabile della funzione alla quale i contratti o i rapporti si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

per il rispetto delle disposizioni in esso contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

Verrà tenuto e conservato – a cura del Responsabile della Funzione deputata alla gestione degli affari legali e societari – un elenco, da tenere aggiornato, di tutti i soggetti ai quali il Modello ed il Codice Etico vengono comunicati, con le modalità seguite per la comunicazione.

Scopi della comunicazione, e parametri di verifica della sua efficacia, sono i seguenti:

- informare dettagliatamente tutti i Destinatari del Modello, e di far nascere in costoro la consapevolezza del rischio di incorrere in violazioni penali ed illeciti in genere qualora si violino le disposizioni contenute nel Modello;
- informare i medesimi Destinatari che tali violazioni sono contrarie ai principi anche etici seguiti da Racmet e non sono dalla stessa tollerate;
- informarli altresì che ogni violazione comporterà l'applicazione di adeguata sanzione.

La comunicazione verrà diversificata ed adattata secondo i Destinatari.

Sarà comunque ispirata a criteri di completezza, chiarezza e accessibilità.

### **8.3 PIANO DI FORMAZIONE**

La Formazione è gestita dal Responsabile delle Risorse Umane, in stretta collaborazione e sotto la supervisione dell'OdV, ed è duplice: iniziale e continua.

La Formazione iniziale ha come scopo quello di far conoscere nei dettagli lo spirito e le norme del Modello, sia nella sua parte generale, sia nella parte speciale che concerne più specificamente l'attività a rischio di commissione di reati-presupposto del Destinatario, e di far conoscere pertanto in modo completo ed esaustivo le procedure che il Destinatario deve obbligatoriamente porre in essere nella propria attività.

La formazione continua ha per oggetto il mantenimento nel tempo della conoscenza approfondita, concreta e dettagliata del Modello e delle procedure che il singolo Destinatario è vincolato a rispettare rigorosamente e a seguire in ogni particolare.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

Non si tratta unicamente di portare a conoscenza dei Destinatari le modifiche del Modello che si rendano necessarie a seguito di mutamenti legislativi o cambiamenti nella struttura o nell'operatività di Racmet, ma anche di garantire che tutti i Destinatari continuino negli anni ad essere pienamente consapevoli della filosofia del Modello, improntata alla più stretta e rigorosa legalità delle procedure, e delle singole procedure che riguardano più specificamente l'ambito della loro attività.

In tale prospettiva, Racmet elabora con la collaborazione e supervisione dell'OdV un piano formativo annuale.

Nel piano formativo annuale vengono indicati:

- i Destinatari interessati;
- il livello di conoscenza richiesto alla fine della formazione;
- i contenuti dell'offerta formativa differenziati per categoria di Destinatari;
- gli strumenti di insegnamento e apprendimento (corsi in aula, e-learning, etc);
- i tempi minimi di durata delle lezioni;
- le verifiche del livello di apprendimento ottenuto alla fine dei corsi.

Vengono organizzate riunioni periodiche fra i Responsabili delle varie funzioni interessate e l'OdV per accertare che il piano formativo sia adeguato alle esigenze concrete, ottenga i risultati di conoscenza voluti, sia ove necessario aggiustato in base alla concerta esperienza di insegnamento e comunque aggiornato a seguito di qualsiasi modifica legislativa o organizzativa o di attività nel frattempo intervenuta.

L'ingiustificata mancanza di partecipazione alla formazione continua costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione di sanzioni.

Il Responsabile delle Risorse Umane, in cooperazione con l'OdV, effettuerà regolarmente delle verifiche a campione sul livello di conoscenza nel personale dipendente del Codice Etico e del Modello, nella parte generale e speciale.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

## 9. VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV ha il compito di monitorare costantemente il Modello e di vigilare sulla sua idoneità a prevenire i reati-presupposto.

Il Modello, oltre ad essere soggetto ad aggiornamento in qualsiasi caso di modifica legislativa o di cambiamenti, anche a mero livello organizzativo, nell'attività di Racmet, idonei ad incidere sul Modello stesso, è comunque sottoposto ad attenta verifica almeno semestralmente, sulla base dell'esperienza applicativa nel periodo.

Nel corso delle verifiche periodiche verranno presi in esame:

- la concreta idoneità del Modello a prevenire i reati-presupposto in Racmet, nonché la sua conformità alla legislazione vigente e all'attività svolta dalla Società;
- l'attuazione del Modello, ed il suo rispetto a tutti i livelli aziendali;
- l'idoneità dei controlli effettuati;
- le segnalazioni pervenute di eventuali violazioni;
- il livello di applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazioni del Modello.

## 10. MODELLO E CODICE ETICO

Il Codice Etico è il presupposto ed il punto di partenza del Modello, e ne costituisce parte integrante.

Il Codice Etico descrive e rappresenta i principi deontologici e di correttezza di base che Racmet da sempre pone a fondamento della propria attività e del proprio ruolo nella società civile.

Sia il Codice Etico che il Modello contengono norme comportamentali che devono essere seguite da chiunque operi per Racmet, all'interno e all'esterno, anche se tali norme hanno un'origine diversa.

Il Codice Etico è stato adottato da Racmet per qualificare la propria attività nel rispetto dei principi deontologici nei quali crede e si riconosce, condivisi da chi opera per lo sviluppo sostenibile e armonico rispetto al contesto socio-economico e ambientale ove opera.

	<b>Data 28.07.2020</b>	<b>Rv. 03</b>
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D. LGS. 81/08	

Il Codice Etico si colloca nel quadro normativo del Decreto, e della nuova responsabilità amministrativa delle imprese per fatti costituenti reato dallo stesso introdotta.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

## ***Parte Speciale***

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## INDICE

### **1. PARTE SPECIALE A: REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA**

#### **AMMINISTRAZIONE**

- 1.1 INTRODUZIONE SULLE FATTISPECIE DI REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
- 1.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO
- 1.3 DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE
- 1.4 TRACCIABILITÀ DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 1.5 IDONEITÀ DEI SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 1.6 PRINCIPI COMPORTAMENTALI
- 1.7 PROCEDURE SPECIFICHE IN TEMA DI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 1.8 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

### **2. PARTE SPECIALE B: REATI SOCIETARI**

- 2.1 INTRODUZIONE SULLE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI
- 2.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO
- 2.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 2.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI
- 2.5 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

### **3. PARTE SPECIALE C: REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

- 3.1 PREMESSA
- 3.2 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/01
- 3.3 SCOPO
- 3.4 IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE E SICUREZZA E LA NORMA BRITISH STANDARD OHSAS 18001:2007

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

3.5 L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

3.6 L'ATTIVITÀ DI MAPPATURA DEI RISCHI E L'ANALISI PREVENTIVA DEL RISCHIO

3.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

3.8 MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001

3.9 VERIFICA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 81/2008

3.10 LA VERIFICA SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 30 COMMA 2 D.LGS. 231/01

3.11 L'ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI

3.12 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

3.13 PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI

3.14 IN PARTICOLARE: IL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI CANTIERI E DEGLI APPALTI

#### **4. PARTE SPECIALE D: REATI AMBIENTALI**

4.1 PROCESSO DECISIONALE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE ORGANIGRAMMA AMBIENTALE

4.2 LA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2004

4.3 VERIFICA ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001

4.4 MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI RILEVANTI

4.5 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

#### **5. PARTE SPECIALE E: REATI INFORMATICI**

5.1 INTRODUZIONE SULLE FATTISPECIE DI REATI INFORMATICI

5.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

5.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

5.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 5.5 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

## 6. PARTE SPECIALE F: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

6.1 INTRODUZIONE IN MERITO ALLE FATTISPECIE DI REATI ASTRATTAMENTE INTEGRABILI IN MATERIA

6.2 AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO

6.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

## 7. PARTE SPECIALE G: REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

7.1 INTRODUZIONE IN MERITO ALLE FATTISPECIE DI REATI ASTRATTAMENTE INTEGRABILI IN MATERIA, PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

7.2 AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO

7.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

7.4 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

## 8. PARTE SPECIALE H: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

8.1 INTRODUZIONE IN MERITO AGLI ILLECITI SOPRA RICHIAMATI, PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

8.2 AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO

8.3 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

8.4 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

## 9. PARTE SPECIALE I: REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

9.1 INTRODUZIONE IN MERITO ALLE FATTISPECIE DI REATI ASTRATTAMENTE INTEGRABILI IN MATERIA

9.2 AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO

9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

9.4 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## **10. PARTE SPECIALE L: REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO**

- 10.1 INTRODUZIONE IN MERITO ALLE FATTISPECIE DEL REATO ASTRATTAMENTE INTEGRABILE IN MATERIA
- 10.2 AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO
- 10.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 10.4 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

## **11. PARTE SPECIALE M: REATO DI INCITAMENTO ALLA DISCRIMINAZIONE O ALLA VIOLENZA PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI**

- 11.1 INTRODUZIONE IN MERITO ALLE FATTISPECIE DEL REATO ASTRATTAMENTE INTEGRABILE IN MATERIA
- 11.2 AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO
- 11.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 11.4 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

## **12. PARTE SPECIALE N: REATI TRIBUTARI**

- 12.1 INTRODUZIONE SULLE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI
- 12.2 AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO
- 12.3 DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE
- 12.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 12.5 PRINCIPI PARTICOLARI DI COMPORTAMENTO
- 12.6 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

### ALLEGATI:

1. MAPPA DELLE AREE OPERATIVE NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI ELENCO AGGIORNATO DEI REATI PRESUPPOSTO DI CUI AL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
2. MOLTIPLICATORI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
3. PROCEDURA PRAS 446\_09\_CO\_DITTE ESTERNE

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

4. Doc\_049-00\_SUPPLEMENTO SICUREZZA
5. Doc\_049-01\_IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE
6. Doc\_049-02\_SUBAPPALTO
7. Doc\_049-03\_CONCESSIONE USO ATTREZZATURE
8. Doc\_049-04\_PRESA VISIONE INFORMATIVA RISCHI
9. Doc\_049-05\_COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
10. Doc\_049-06\_DUVRI
11. Doc\_061\_ABILITAZIONE\_DITTE\_ESTERNE
12. ISCRIZIONE AL SISTRI – PRATICA WEB\_MN\_32763
13. AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE
14. SECONDA AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE
15. AUTORIZZAZIONE SCARICO IN RETE FOGNARIA
16. PARERE PROVINCIALE DEL 16/10/2007 N. 65233/Bcr
17. AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI
18. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI RACCORDI IN METALLO E STAMPAGGIO DI MATERIALI METALLICI PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI CAMPITELLO DI MARCARIA
19. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI RACCORDI IN METALLO E STAMPAGGIO DI MATERIALI METALLICI PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI PILASTRO DI MARCARIA
20. NOTA DEL 27/07/12 DELL'ENTE PARCO REGIONALE OGLIO SUD RESA NELL'AMBITO DELL'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## **1. PARTE SPECIALE A: REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **1.1 INTRODUZIONE IN MERITO ALLE FATTISPECIE DI REATI ASTRATTAMENTE INTEGRABILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 d.lgs. 231/01 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione degli illeciti che vengono in rilievo e quindi all'intero sistema dei controlli contemplati nel decreto.

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 indicano, in qualità di reati la cui commissione determina responsabilità diretta dell'Ente, una serie di ipotesi delittuose riconducibili in genere ai rapporti possibili tra l'Azienda e la Pubblica Amministrazione.

Buona parte delle fattispecie elencate nei suddetti articoli sono dunque configurabili come reati "propri", in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio".

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del Codice penale, è considerato "pubblico ufficiale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (ad esempio: tecnico dell'ufficio comunale, guardie ecologiche, curatore fallimentare, etc.).

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato attuale concorde in dottrina così come in giurisprudenza.

L'art. 358 c.p. recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio".

Per "pubblico servizio" deve intendersi "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

L'elemento discriminante, per l'effetto, allo scopo di indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale (ad esempio, rientrano in tale definizione: i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali, etc.).

In altri termini, la qualifica di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” può attribuirsi non solo ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di Enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

Di seguito si riporta l'elenco dei comportamenti che, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, possono determinare una responsabilità dell'ente.

- **Malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui, dopo aver legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distolto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

- **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute – si ottengono, senza averne diritto,

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

▪ **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)**

Questo reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscono alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per es. supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

▪ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad es. comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

▪ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, il reato in esame può essere integrato qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

▪ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/01 (in quanto non vi sono siffatte figure all'interno di un'azienda privata); in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse o vantaggio, anche non esclusivo, della Società).

▪ **Corruzione per atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 - 319 c.p.)**

Questo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà palesarsi o in un atto dovuto (per es. velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (per es. il pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

▪ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui Raccorderie Metalliche spa sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il reato in questione è punito più gravemente della corruzione semplice.

▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

La norma sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

▪ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

▪ **Peculato, concussione, corruzione dei membri degli organi della Comunità europee di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)**

L'art. 322-bis del Codice penale assimila, ai fini della configurabilità dei reati di cui ai punti precedenti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio dello Stato italiano: i membri degli organi comunitari (Parlamento, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della UE); i funzionari e gli agenti delle Comunità europee; gli esponenti di Stati membri presso le Comunità europee; i membri degli enti costituiti sulla base di trattati comunitari; i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di Stati membri delle Comunità Europee.

Il secondo comma della norma estende la configurabilità dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione anche al caso in cui destinatari di denaro e di altre utilità siano soggetti di altri

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Stati esteri che esercitino funzioni assimilabili a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio e la dazione avvenga con l'intento di ottenere un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

## 1.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Racmet nell'ambito della propria attività:

- non intrattiene rapporti commerciali diretti con nessun ente o amministrazione pubblica;
- non opera in ambito di lavori, neanche in termini di sub-appalto, all'interno dei quali compaia in qualità di Committente un soggetto giuridico avente qualifica di Ente Pubblico.

Gli unici punti di contatto dell'Azienda con la Pubblica Amministrazione risultano essere quelli riguardanti i seguenti processi sensibili:

- rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di finanziamento e/o contributi;
- rapporti con gli Uffici Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali (ad es. in materia edilizia, ambientale, ed altro);
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ambientali, sicurezza ed igiene sul lavoro, etc.);
- gestione dei rapporti con le Autorità Doganali (in circostanze di operazioni commerciali con l'estero).

Di seguito vengono indicate le attività che, per il loro contenuto specifico, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01:

*Ottenimento e impiego di finanziamenti e/o contributi dallo Stato, dai ministeri, dagli Enti pubblici locali, dalla Comunità Europea.*

Il rischio teorico è associato all'utilizzo dei finanziamenti / contributi per scopo diverso da quello per cui sono stati erogati (per es. finanziamenti concessi per l'attuazione di programmi di formazione o di investimenti migliorativi in campo ambientale, della Salute e Sicurezza sui luoghi

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

di lavoro e per innovazione tecnologica, per i quali l'Azienda ha modificato la destinazione originaria).

*Ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, enti pubblici o Comunità Europea.*

Il rischio teorico è legato all'ottenimento di finanziamenti / contributi pubblici fornendo false informazioni e/o documenti falsi od omettendo informazioni dovute.

*Gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.*

Il rischio teorico è legato all'esistenza di contatti tra i dipendenti della società, ovvero tra le società di consulenza debitamente incaricate da quest'ultima, ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio ed alla possibilità, mediante rapporti privilegiati, di indirizzare determinati comportamenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze per l'esercizio delle attività aziendali.

*Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi e di consulenze esterne.*

Il rischio teorico incidente sul processo di assegnazione di incarichi o consulenze consiste nella possibilità che esso sia strumento per veicolare denaro o altre utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di apportare vantaggi alla Società. Ad esempio, è da considerarsi particolarmente a rischio il procedimento di assegnazione di un incarico di consulenza ad un esperto che al contempo abbia un ruolo dirigenziale all'interno di un ente pubblico.

*Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, sicurezza sul lavoro, ecc.).*

Il rischio teorico è legato alla possibilità di utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di enti pubblici o autorità investigative, strumenti (come ad es. somme di denaro o concessione di utilità) volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse, ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi.

*Rapporti con la P.A. che prevedono registrazioni e operazioni attraverso sistemi informatici.*

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Il rischio teorico è legato all'alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti (per es. dati relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette, compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali, versamento contributi previdenziali ed erariali) o ancora per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'Azienda già trasmessi all'Amministrazione (ad es. per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

*Gestione delle iniziative in materia di omaggi e liberalità.*

Il rischio teorico è riconducibile alla possibilità che tale processo possa essere strumentale a finalità corruttive in quanto omaggi e liberalità possono costituire utilità destinabili a fini illeciti.

*Gestione dei rimborsi spese.*

Il rischio teorico è riconducibile alla possibilità che tale processo possa essere strumentale ai fini di un'eventuale condotta corruttiva, in quanto una gestione anomala delle somme da rimborsare, potrebbe essere un mezzo per costituire fondi illegittimi da destinare a fini illeciti.

*Gestione della tesoreria.*

Il rischio teorico è riconducibile alla possibilità che tale processo possa essere strumentale ai fini corruttivi posto che esso consiste nella movimentazione di somme/risorse che, mediate artifici contabili e finanziari, potrebbero essere destinate alla costituzione di fondi "neri" da destinare a fini illeciti.

*Assunzione del personale.*

Il rischio teorico è legato alla possibilità di assumere personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. (e che mantenga con la stessa un rapporto privilegiato) o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.

**1.3 DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti aziendali della Società (Direzione Generale, Direzione Amministrativa e Finanziaria, Direzione Tecnica

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Sicurezza e Ambiente, Direzione Produzione] operanti nelle aree a rischio sopra citate, nonché da collaboratori esterni e partner commerciali.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

#### **1.4 TRACCIABILITÀ DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Di ogni operazione inerente le attività aziendali potenzialmente a rischio di condotte illecite realizzabili nell'ambito nei rapporti con organi della Pubblica Amministrazione, occorre dare debita evidenza documentale al fine di garantirne la tracciabilità e permetterne il controllo, come descritto successivamente nel paragrafo 1.7.

#### **1.5 IDONEITÀ DEI SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, in qualunque forma tenuti, e tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrati alla Pubblica Amministrazione, devono essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri regolarmente attribuiti.

La scelta dei soggetti a ciò incaricati da parte dell'Azienda deve ricadere su individui dotati di adeguato potere di gestione e responsabilità aziendale, nonché di adeguata posizione nell'organigramma, scelta che deve essere eventualmente aggiornata in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto, anche occasionalmente, da un soggetto aziendale privo di poteri o deleghe specifiche, quest'ultimo provvede a:

- relazionare con tempestività e dettaglio al proprio responsabile gerarchico in merito all'apertura del procedimento e ad ogni fase di avanzamento dello stesso;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico, eventuali comportamenti della controparte pubblica volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità anche nei confronti di terzi.

L'organo amministrativo della Società, al quale dovranno essere del pari comunicate senza ritardo eventuali condotte della controparte pubblica nei termini sopra descritti, sarà tenuto a relazionare in proposito l'Organismo di Vigilanza.

Alle eventuali ispezioni presso la Società (es. giudiziarie, tributarie, amministrative, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, etc.) partecipano i soggetti, almeno due, a ciò ritualmente incaricati dall'azienda medesima.

## 1.6 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

I seguenti principi di carattere generale si applicano non solo ai dipendenti e agli organi sociali di Racmet ma anche, in via indiretta, ai consulenti e ai partner commerciali in forza di apposite clausole contrattuali.

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o favorire la realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

In particolare:

1. è vietato accordare vantaggi di qualsivoglia natura (denaro, promesse di assunzione, prestazioni personali, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, o a loro familiari, al fine di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio od indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
2. è vietato distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico (ovvero, ogni omaggio e atto di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, è consentito esclusivamente quando sia di modico valore, in relazione alle disposizioni regolamentari della P.A., e comunque tale da non

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio).

In ogni caso, ogni spesa, della tipologia sopra richiamata, deve essere autorizzata dalla Direzione Amministrativo -finanziaria e documentata in modo adeguato e, qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una spesa di cortesia, è opportuno sempre richiedere l'autorizzazione anche da parte del Datore di lavoro.

3. è vietato effettuare prestazioni in favore di Consulenti o Partner che intrattengano per conto dell'Azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
4. è vietato presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, nazionali o internazionali, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
5. è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o internazionali, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

In via generale, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in denaro contante oltre i limiti di legge;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici, nazionali ed internazionali, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto dal responsabile del progetto in collaborazione con la Direzione amministrativo – finanziaria;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione alla corretta e regolare attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- nel caso in cui la comunicazione con la Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile (attraverso password e firma digitale).

## **1.7 PROCEDURE SPECIFICHE IN TEMA DI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Le regole di seguito descritte devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di Racmet in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

### *Gestione dei finanziamenti / contributi erogati da Ente Pubblico.*

La Direzione amministrativo-finanziaria tiene sempre traccia della documentazione sottostante l'acquisizione di un finanziamento pubblico (estremi dell'operazione tra cui l'oggetto, il valore economico e gli enti aziendali coinvolti), mantenendola a disposizione degli enti di controllo.

Il collegio sindacale, durante i controlli trimestrali, verifica la corretta rendicontazione dell'operazione e ne certifica l'operazione, qualora necessario.

### *Rapporti con Consulenti e Partner in contatto con la Pubblica Amministrazione*

I contratti tra l'Azienda e Consulenti / Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto di seguito indicato.

Prima dell'affidamento dell'incarico, si potrà richiedere ai Consulenti e Partner una dichiarazione di onorabilità e professionalità, al fine di scongiurare il rischio di situazioni in conflitto di interessi.

Inoltre, nei contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso di instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve inoltre essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

I Consulenti e Partner che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Azienda, devono periodicamente informare quest'ultima (nei limiti e con le modalità previste con apposite clausole contrattuali) circa l'attività svolta con la Pubblica Amministrazione, le criticità emerse, ecc.

#### *Verifiche ed Ispezioni.*

L'inizio di ogni attività ispettiva è segnalato dal Responsabile dell'area aziendale presso cui l'ispezione è in atto, all'organo amministrativo della società e/o al Datore di Lavoro e all'Organismo di Vigilanza.

In caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio, verifiche tributarie, INPS, ambientali, Ispettorato del Lavoro, Sicurezza sul lavoro, ed altro.) devono essere presenti ed interagire con le Autorità ispettive i soggetti, almeno due, a ciò espressamente delegati dall'Azienda. Tali soggetti dovranno redigere e conservare appositi verbali inerenti tutto il procedimento relativo all'ispezione.

Nel caso in cui l'Autorità ispettiva rilevi difformità ovvero dal verbale conclusivo redatto dalla stessa o dai soggetti appositamente delegati dalla Società si evidenziassero criticità, il responsabile dell'Area aziendale coinvolta, con l'ausilio dei soggetti delegati, dovrà informare tempestivamente con nota scritta il superiore gerarchico nonché l'Organismo di Vigilanza.

Le dichiarazioni rese da parte dei soggetti incaricati dall'Azienda o da altri dipendenti in genere agli organi ispettivi, devono contenere soltanto elementi veritieri.

Infine, i soggetti incaricati di seguire il procedimento ispettivo richiedono copia del verbale redatto dall'Autorità pubblica, ove disponibile, e lo trasmettono all'organo amministrativo della Società e all'Organismo di Vigilanza.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 1.8 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Fermo quanto previsto nell'apposito capitolo del Modello Organizzativo – Parte Generale, dedicato alla disciplina dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi in rilievo di cui alla presente Parte Speciale, mediante verifiche presso le varie sezioni aziendali ed incontri periodici con i sindaci.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 2. PARTE SPECIALE B: REATI SOCIETARI

### 2.1 INTRODUZIONE SULLE FATTISPECIE DI REATI SOCIETARI

Il D. Lgs. 28 marzo 2002 n. 61 ha integrato il D. Lgs. 231/2001 con l'articolo 25-ter, (in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262) che prevede la punibilità a carico dell'ente per i reati di natura "societaria".

In tale sezione della Parte Speciale si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 oggetto di valutazione di rischio, ad eccezione di quelle (ad esempio: false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci, o dei creditori ex art. 2622 c.c. nella versione novellata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, omessa comunicazione del conflitto di interessi, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato) riferibili a Società quotate su mercati finanziari (Racmet risulta infatti, ad oggi, Società non quotata).

#### ▪ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

La norma sanziona la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori i quali espongano consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari circa la situazione economico patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari circa la predetta situazione.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La responsabilità sussiste anche nelle ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

▪ **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

Tale fattispecie è integrata nel caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero riguardino società che non superino i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. Al ricorrere di tale ultima evenienza, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

▪ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire o ostacolare mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

L'illecito è procedibile a querela di parte e si perfeziona quando dalla condotta derivi un danno ai soci.

▪ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La norma punisce il comportamento degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.

La restituzione simulata può avvenire anche attraverso il pagamento di debiti inesistenti e la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti può realizzarsi anche attraverso negozi unilaterali e/o contratti e riguardare anche un solo socio.

▪ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

▪ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società Capogruppo (art. 2628 c.c.)**

L'illecito si perfeziona attraverso la condotta degli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società che amministrano o della controllante in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per acquisto si intende non solo la compravendita, ma qualsiasi tipologia di negozio, anche gratuito, che realizzi il trasferimento della proprietà delle azioni.

Il reato si estingue nelle ipotesi in cui gli amministratori provvedano, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, alla ricostituzione del capitale sociale o delle riserve.

▪ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, ed in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

▪ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi si concretizza quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti; viene sopravvalutato in modo rilevante il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

▪ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

L'operazione deve cagionare un danno ai creditori.

Il reato è perseguibile a querela di parte.

Il risarcimento del danno a favore dei creditori prima del giudizio estingue il reato.

▪ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

La norma, aggiunta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (ma anche coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati) che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Con la stessa pena viene sanzionato anche il soggetto corruttore (ovvero, colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra menzionate).

▪ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

La norma, introdotta dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, punisce *“chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi*

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

*inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa”.*

▪ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che con atti simulati o con frode posti in essere da parte di chiunque, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

▪ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

▪ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).**

La condotta criminosa si realizza mediante l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

La responsabilità in capo ai soggetti menzionati si configura anche nelle ipotesi in cui le informazioni siano relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

## 2.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio.

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale, dai Soci e dalla Società di Revisione;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- negoziazione, stipula, esecuzione di contratti con soggetti privati.

Nella presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree sensibili sopra menzionate, vengono comunque specificati:

- i principi di comportamento che la Società intende assumere a base del Modello;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio;
- i compiti di verifica dell'OdV e le attività di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati sopra descritti.

## 2.3 DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

I soggetti attivi dei reati di cui alla presente sezione possono essere principalmente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori della Società, ma anche coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nell'illecito da questi ultimi commesso.

Peraltro, si rammenta che l'art. 2639 del c.c. equipara i soggetti che svolgono funzioni in maniera formale a coloro che sono investiti "di fatto" di tali incombenze: dei reati societari indicati

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

risponde infatti “chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata o chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri “tipici” inerenti a tale qualifica o funzione”.

## **2.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);

Pertanto, è fatto obbligo per tutti i Destinatari del Modello di:

– osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle fattispecie, nonché il Codice Etico aziendale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi sociali, le disposizioni dei superiori gerarchici e tutte le politiche e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento:

alla gestione della contabilità ed alla formazione del bilancio;

alla predisposizione, gestione e comunicazione dell'informativa societaria, mirata a fornire ai soci e a terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

alla definizione, gestione e comunicazione delle operazioni straordinarie, delle operazioni sul capitale sociale, delle operazioni di ripartizione degli utili e delle riserve e della restituzione dei conferimenti ai soci, a garanzia del patrimonio della Società e a tutela dei diritti dei creditori;

– assicurare il regolare funzionamento della Società e dei relativi organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà dell'Assemblea;

– effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza (per la condizione di Società non quotata si fa riferimento principalmente all'Autorità garante per la privacy, nonché agli organi Ispettivi, dell'ASL

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

o del Ministero del Lavoro], non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi esercitati.

*Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività aziendale nelle scritture contabili, nei bilanci e in altri documenti di impresa.*

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- effettuare registrazioni contabili non rappresentative dei fatti e degli eventi aziendali;
- rappresentare o inserire nel bilancio civilistico, nelle relazioni annuali o infrannuali, nei bilanci straordinari, ovvero in altre comunicazioni sociali, dati falsi, parziali, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dell'informativa societaria;
- inficiare la comprensibilità di bilanci, relazioni annuali e infrannuali, dell'informativa societaria, di eventuali prospetti di investimento o di documenti consegnati ad istituti di credito allo scopo di ottenere finanziamenti;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati, idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo, ovvero a diffondere sfiducia nel pubblico, presso banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

I Destinatari del Modello, ciascuno nell'ambito della propria competenza, hanno quindi i seguenti doveri:

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- segnalare al superiore gerarchico o al Consiglio di Amministrazione ogni operazione che abbia carattere di anomalia rispetto alla gestione ordinaria;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza ha l'onere di relazionare immediatamente l'organo amministrativo della Società, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza;
- la bozza di bilancio deve essere sempre messa a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività è tenuto a garantirne la riservatezza;
- i documenti riguardanti l'attività di impresa debbono essere archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tale modifica rimanga evidenza;
- l'accesso alle informazioni di impresa deve essere consentito ai soli soggetti autorizzati ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

***Operazioni straordinarie e operazioni sul capitale sociale.***

Nelle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti regole.

Ai Destinatari del Modello, è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle previste dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, ovvero destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote o azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, operazioni di fusione o scissione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale.

I Destinatari del Modello, ciascuno per l'ambito ed il settore di propria competenza, hanno quindi i seguenti doveri:

- ogni operazione straordinaria deve essere sottoposta al vaglio e approvata dal Consiglio di Amministrazione;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- andrà sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta da parte della funzione aziendale proponente o competente all'istruzione della pratica;
- la società di revisione e il Collegio Sindacale debbono sempre valutare l'operazione per quanto di competenza;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, i soggetti responsabili della contabilizzazione dovranno verificare preliminarmente la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione di supporto all'operazione.

*Gestione dei rapporti con i Soci, i Sindaci e la Società di revisione.*

Nella gestione dei rapporti con i Soci, i Sindaci e la Società di revisione devono essere osservate le seguenti regole operative.

Ai Destinatari del Modello, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà della stessa.

I Destinatari del Modello, ciascuno per l'ambito di propria competenza, hanno quindi i seguenti doveri:

- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

valutazione espressi dal Collegio Sindacale o dalla società di revisione debbono essere documentati e conservati a cura del responsabile del settore aziendale interessato;

- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi ad operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere, andranno posti a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;

- alla società di revisione deve essere assicurato il libero accesso alla contabilità aziendale ai fini del regolare adempimento dell'incarico assegnato.

#### *Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza*

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e nella gestione dei rapporti con le stesse devono essere osservate le seguenti regole operative.

Ai Destinatari del Modello, è fatto divieto di:

- esporre nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie o operative della Società;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche, ovvero opporre alle medesime rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o non collaborativi.

I Destinatari del Modello, ciascuno per l'ambito di propria competenza, hanno quindi i seguenti doveri:

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- con debita qualità dei contenuti e tempestività, debbono essere effettuate nei confronti delle Autorità di Vigilanza, cui è soggetta la Società, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalle normative di settore; del pari, debbono essere trasmessi i dati ed i documenti previsti dalla legge e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa, contabile e operativa necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;
- deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni ivi previste;
- deve essere sempre assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle funzioni aziendali competenti.

*Negoziazione, stipula, esecuzione di contratti con soggetti privati.*

Nell'ambito dell'attività in rilievo, debbono essere osservate le seguenti regole operative.

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- riconoscere compensi, non adeguatamente giustificabili con riferimento al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività, a vantaggio di fornitori, consulenti e/o collaboratori esterni, partner commerciali, agenti e appaltatori.
- tenere comportamenti o compiere azioni nei confronti di esponenti di società (siano esse clienti, fornitori, consulenti etc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione,

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati;

- distribuire o ricevere regali, omaggi commerciali o altra utilità (inclusi pasti, viaggi e attività di intrattenimento) che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano, se resi pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per la Società. Nello specifico, è vietato offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, etc.) o compiere atti di cortesia commerciale, salvo che si tratti di attività di modico valore e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzare esponenti di società nell'espletamento dei loro doveri o per indurli a violare i loro obblighi d'ufficio o di fedeltà (sia affinché agiscano in un dato senso o omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito vantaggio. Per consentire le prescritte verifiche, è necessario che i regali offerti, salvo quelli di modico valore, siano documentati in modo adeguato;

- effettuare o promettere, in favore di terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione, tenuto conto del rapporto contrattuale con essi instaurato, o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in un accordo.

I Destinatari del Modello, ciascuno per l'ambito di propria competenza, hanno quindi i seguenti doveri:

- debbono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;

- deve essere riportata tempestivamente alla Società qualsiasi notizia relativa a presunte o effettive offerte o richieste di indebiti pagamenti o di denaro o di altra utilità, ricevute in relazione all'esecuzione del contratto;

- debbono essere rispettate le normative Anti-Corruzione italiane ed estere;

- debbono essere preventivamente controllate dal Direttore Commerciale le offerte economiche ai clienti, secondo i limiti interni di autorizzazione predeterminati dalla Società;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- deve essere assicurata la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati;
- deve essere garantito il principio di segregazione dei compiti mediante il coinvolgimento di soggetti differenziati nello svolgimento delle principali attività previste dal processo sensibile in esame;
- qualsiasi atto che impegni contrattualmente la Società deve essere debitamente formalizzato e sottoscritto solamente da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri

## **2.5 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

Fermo quanto previsto nell'apposito capitolo del Modello Organizzativo – Parte Generale, l'OdV effettua periodicamente controlli ed ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili di cui alla presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

A tal fine, all'OdV della Società viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

### 3. PARTE SPECIALE C: REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### 3.1 PREMESSA

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e/o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies si applicano a tutte quelle attività che sono considerate "sensibili" fra quelle poste in essere all'interno dell'Organizzazione di Racmet, indipendentemente dal fatto che vengano svolte da personale dipendente o da terzi ad essa collegati.

#### 3.2 I REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/01

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

[1] Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[2] Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[3] *omissis*

[4] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

[1] Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

[2] Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

[3] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...]

[4] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[5] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

### 3.3 SCOPO

Lo scopo della presente parte speciale del modello – adottato in riferimento ad entrambi gli stabilimenti – è quello di consentire a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'Organizzazione di Racmet di mantenere comportamenti e condotte conformi ai principi contenuti nel Modello, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto e, dunque, renderli consapevoli della valenza dei comportamenti censurati.

La presente Parte Speciale fornisce dunque un elenco sia dei principi generali che delle procedure specifiche cui i dipendenti (e i collaboratori/consulenti/fornitori/appaltatori) devono attenersi al fine di una corretta applicazione del Modello, fornendo altresì all'OdV – e ai soggetti chiamati a cooperare con lo stesso – gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Tutta l'Organizzazione, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, al momento dell'assunzione delle decisioni o dell'attuazione delle stesse.

La presente Parte Speciale prevede dunque l'esplicito divieto – a carico dei destinatari – di porre in essere comportamenti tali da comportare la realizzazione di una delle fattispecie previste dall'art. 25–speties d.lgs. 231/01 nonché di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che sebbene non siano di per sé costitutive di fattispecie di reato (come previste nel d.lgs. 231/01) lo possano potenzialmente diventare.

In via generale i presidi principali per l'attuazione della normativa vigente in materia sono costituiti da:

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- a) Documento di Valutazione dei Rischi;
- b) Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza;
- c) Codice Etico;
- d) sistema disciplinare;
- e) flussi informativi.

In ogni caso, in conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, l'Organizzazione si basa sui principi e sulle norme di comportamento già definite all'art. 15 del d.lgs. 81/01<sup>1</sup>.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei destinatari:

- di osservare tutte le norme poste a tutela dell'integrità della salute e della sicurezza del lavoro;

<sup>1</sup> 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali desumibili dal Codice Etico e dal Sistema di Gestione Integrato Sicurezza e Ambiente e di assicurare, ognuno per la parte di propria competenza, il regolare funzionamento del Sistema stesso;
- di indirizzare all'OdV tutte le informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza nonché di segnalare allo stesso qualunque comportamento o situazione non conforme al Modello di organizzazione e gestione ed al Codice Etico del quale si sia venuti a conoscenza, a prescindere che essi integrino o meno una fattispecie di reato.

### **3.4 IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE E SICUREZZA E LA NORMA BRITISH STANDARD OHSAS 18001:2007.**

Racmet dall'anno 1970 si occupa di fornire prodotti in acciaio al carbonio e inossidabile per il settore idrotermosanitario. A partire dal 1999 ha adottato un sistema di gestione della qualità, in accordo con le normative internazionali, certificandosi con l'ente terzo Det Norske Veritas. Dall'anno 2010 ha ottenuto la certificazione ambientale con l'ente Det Norske Veritas, conformandosi alle richieste dello standard internazionale ISO 14001.

Nell'ottica del miglioramento continuo, Racmet ha deciso nel 2015 di intraprendere il percorso volto alla certificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo lo standard OHSAS 18001.

Da quanto si legge nel documento PTSA 15 (Politica Ambiente e Sicurezza) si evince che:

*«L'azienda, in linea con quanto già definito in materia ambientale, assume anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un impegno ufficiale a:*

- *mantenere la conformità a tutte le leggi e i regolamenti vigenti ed altri requisiti che l'organizzazione decida di sottoscrivere;*
- *perseguire il miglioramento continuo teso a ridurre le incidenze ambientali ad un livello "corrispondente all'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile", nonché a prevenire lesioni e malattie professionali;*
- *mettere a disposizione risorse umane, tecnologiche e finanziarie a tutela del comune patrimonio ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro;*
- *comunicare la presente politica a tutte le risorse che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa, facendo in modo che essa sia documentata, implementata e mantenuta;*

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- *rendere disponibile al pubblico il presente documento obbligatorio dalla norma comunicandolo a tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione con l'intento di renderle consapevoli dei propri obblighi individuali nell'ambito ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro.»*

Il conseguimento della certificazione in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, unitamente alla già ottenuta certificazione ambientale e agli *audit* interni e di terza parte, rappresenta oggi uno strumento fondamentale per la riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001.

La presente parte del Modello deve ritenersi integrata, anche per quanto non espressamente richiamato, dalle Procedure, Istruzioni operative e dai Documenti del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza che costituiscono le basi per la prevenzione del rischio di reato presupposto. Tale richiamo deve ritenersi sempre effettuato alla documentazione nella sua versione più recente.

Il Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza è articolato in:


- procedure operative;
- istruzione operative;
- documenti.

Lo stesso è attualmente reperibile e consultabile da ogni dipendente mediante accesso alla rete aziendale.

Racmet ha inoltre previsto una apposita procedura per gestire le modalità di diffusione del Sistema nei confronti di tutti gli appartenenti all'Organizzazione (**PRA 443\_01\_Comunicazione\_A**) nonché una procedura per la gestione della conservazione della documentazione ad essa inerente (**PRA 445\_01\_Gestione documentazione**). La documentazione è in ogni caso reperibile ed archiviata secondo le modalità specificate dalle Procedure di riferimento.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

### 3.5 L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



Resta inteso che si dovrà sempre fare riferimento all'organigramma della sicurezza nella sua versione più recente, documento che viene gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione ed emesso dal Datore di lavoro.

### 3.6 L'ATTIVITÀ DI MAPPATURA DEI RISCHI E L'ANALISI PREVENTIVA DEL RISCHIO

Considerata la natura dei reati di cui all'art. 25-septies è evidente come l'analisi del contesto organizzativo della Società – finalizzato a individuare le aree o i settori di attività nei quali gli stessi possono essere commessi – debba essere completa e rivolta, dunque, a tutta l'organizzazione.

Il procedimento di mappatura dei rischi si è svolto secondo le seguenti modalità:

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

### 3.6.1 FASE PRIMA – ANALISI CONOSCITIVA ED ACQUISIZIONE DOCUMENTALE ED INFORMAZIONI

In tale fase sono stati acquisiti documenti ed informazioni utili a comprendere il sistema organizzativo predisposto in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare:

- individuazione del Datore di lavoro secondo la previsione normativa dell'art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08;
- verifica dell'esistenza di un documento che definisce la politica per la sicurezza;
- estratto del DVR contenente l'analisi dei rischi per la sicurezza, la valutazione dei rischi e le specifiche misure di prevenzione dell'impresa;
- verifica dell'organigramma dei soggetti della sicurezza;
- verifica della documentazione che disciplina lo svolgimento di attività attraverso appalti e contratti d'opera per servizi e opere all'interno dell'impresa;
- verifica dell'esistenza di eventuali mansionari o procedure relativi ai comportamenti previsti per i diversi soggetti deputati all'attuazione dei compiti concernenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica dell'esistenza di eventuali procedure, istruzioni operative ovvero prassi per lo svolgimento delle attività tipiche dell'impresa per prevenire i reati presupposto;
- verifica dell'esistenza di documentazione relativa a denunce infortuni, report e segnalazioni in merito a "quasi infortuni", verbali di procedimenti ispettivi (SPISAL - ASL), rapporti delle autorità, prescrizioni e disposizioni degli Organi di vigilanza.

### 3.6.2 FASE SECONDA – INTERVISTE O COLLOQUI CON I SOGGETTI DI VERTICE E RESPONSABILI DI FUNZIONE

In tale fase sono effettuati colloqui informativi (interviste) con:

- il Datore di lavoro;
- il Delegato del Datore di lavoro;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- il Responsabile delle Risorse Umane;

al fine di verificare il ruolo di ciascuno all'interno sia dell'organizzazione di Racmet che del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza e rilevare, dunque, eventuali scostamenti e non conformità rispetto all'organizzazione formale ed ai documenti esaminati.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

L'esito dell'analisi preliminare (cfr. **Allegato 1** parte speciale, "Mappa delle aree operative nel cui ambito possono essere commessi i reati") ha evidenziato come i processi – e, le attività all'interno degli stessi – nel cui ambito sussiste la maggior probabilità di commissione dei reati sono:

- 1. Gestione dell'azienda**
  - direzione dell'azienda
  - gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori
  - gestione rapporti ditte esterne
- 2. Gestione delle risorse**
  - Gestione delle risorse umane
  - Gestione impianti e infrastrutture
- 3. Realizzazione prodotto/servizio**
  - Produzione erogazione dei servizi
- 4. Monitoraggio:**
  - Monitoraggio continuo dei processi

### 3.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La tabella che segue riassume l'esito del calcolo della valutazione del rischio, effettuata applicando gli indicatori di rischio intrinseco (se non fosse presente alcuna misura) in relazione alle due fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies d.lgs. 231/01<sup>2</sup> (ovvero l'interesse o vantaggio dell'Ente – che stante la natura colposa dei reati non si può non considerare minimo, se non inesistente – applicando il massimo della sanzione prevista e tenuto conto della possibilità di concorso di persone nel reato).

<sup>2</sup> I moltiplicatori sono riportati all'**allegato 2** della presente parte speciale.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Indicatori di rischio intrinseco					
	Interesse/vantaggio stimato	Sanzione interdittiva massima	Sanzione pecuniaria massima	Possibile concorso di persone nel reato	Livello di Rischio intrinseco
<b>589 c.p. Omicidio colposo</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>80</b>
<b>590, comma 3 c.p. Lesioni personali colpose.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>

L'esito dell'analisi compiuta dimostra comunque come, in presenza di indicatori di rischio intrinseco e in assenza di ulteriori protocolli di gestione, il rischio di accadimento reato è comunque da classificare come **minimo**<sup>3</sup>.

### 3.8 MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001

Il datore di lavoro della Società ha valutato i rischi lavorativi come previsto dagli artt. 28 e 29 d.lgs. 81/08.

Le possibili modalità attuative dei reati, in materia di reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica, sono dunque quelle connesse alla predetta valutazione dei rischi. In altre parole, è evidente che ogniqualvolta venga posta in essere una violazione di una norma posta a tutela della sicurezza sul lavoro sarà potenzialmente possibile il coinvolgimento di Racmet stante la realizzazione di un reato presupposto.

### 3.9 VERIFICA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 81/2008

<sup>3</sup>

0-80	minimo
81-160	modesto
161-240	critico
241-320	rilevante

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Come noto, il d.lgs. 231/01 prevede un contenuto vincolante per quanto riguarda l'elaborazione della parte speciale del Modello di organizzazione e gestione in materia di tutela della sicurezza sul lavoro.

Il riferimento è dato dall'art. 30 d.lgs. 81/08 il quale prevede che:

*«1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

*a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*

*b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

*c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

*d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*

*e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

*f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*

*g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

*h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate»*

L'analisi del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza, del Documento di Valutazione dei Rischi nonché l'esito delle interviste svolte nei confronti dei soggetti sopra indicati ha fornito un quadro di **sostanziale rispetto** dei requisiti richiesti dall'art. 30 d.lgs. 81/08.

La tabella che segue evidenzia dunque le misure già in atto, a livello di sistema di gestione per la sicurezza e di valutazione dei rischi, finalizzate a garantire il rispetto e la conformità al disposto di cui all'art. 30 d.lgs. 81/08.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Riferimento normativo		Sistema adottato ed attuato
Art. 30, comma 1 lett. a)	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature ed agli impianti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il rispetto degli standard tecnico strutturali è previsto nel DVR, <i>“Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, capitolo 4 – Stabilimento di Campitello”</i> e <i>“Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, capitolo 4 – Stabilimento di Pilastro”</i>.</li> <li>- La manutenzione delle macchine è posta sotto controllo mediante la <b>PRAS 446_10_CO_Mantenzione</b>.</li> <li>- Le macchine sono dotate di schede tecniche.</li> <li>- Le macchine sono dotate di dichiarazione di conformità e documentazione tecnica.</li> <li>- Gli impianti sono dotati di dichiarazioni di conformità ai progetti redatti da tecnici abilitati</li> <li>- Gli impianti di cui all'art.71 comma 1 e all. VII d.lgs. 81/08 sono oggetto di verifica periodica con Inail, ASL o Organismo Notificato.</li> <li>- Gli edifici sono stati progettati da parte di tecnico abilitato e oggetto di pratica edilizia.</li> <li>- La società è in possesso del Certificato Prevenzione Incendi.</li> </ul>
Art. 30, comma 1 lett. a)	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a luoghi di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il rispetto degli standard tecnico strutturali è previsto nel DVR: <i>“Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, capitolo 3 – Stabilimento di Campitello”</i> e <i>“Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, capitolo 3 – Stabilimento di Pilastro”</i></li> </ul>
Art. 30, comma 1	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il rispetto degli standard tecnico strutturali è</li> </ul>

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

lett. a)	relativi a: (1) agenti chimici.	<p>previsto nel DVR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>“Valutazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici”</i>,</li> <li>• <i>“Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli agenti chimici – stabilimento di Pilastro”</i></li> <li>• <i>“Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli agenti chimici – stabilimento di Campitello (pressfitting, nuova brillantatrice CC8602)”</i></li> <li>• <i>Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli agenti chimici – stabilimento di Campitello (Capannone “curve Inox – nuove lavorazioni)”</i></li> </ul>
Art. 30, comma 1 lett. a)	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a: (2) agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche).	<p>- Il rispetto degli standard tecnico strutturali è previsto nel DVR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>“Valutazione dei rischi da esposizione dei lavoratori a <b>rumore</b> – stabilimento di Campitello”</i> e <i>“Valutazione dei rischi da esposizione dei lavoratori a rumore – stabilimento di Pilastro”</i>;</li> <li>• <i>“Valutazione dell’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle <b>vibrazioni</b> al sistema braccio/corpo intero – stabilimento di Campitello”</i>) e <i>“Valutazione dell’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle <b>vibrazioni</b> al sistema braccio/corpo intero – stabilimento di Pilastro”</i>);</li> <li>• <i>“Rilievo di <b>campi elettromagnetici</b> in ambiente di lavoro e valutazione del relativo rischio per la salute dei lavoratori – stabilimenti</i></li> </ul>

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

		<p><i>di Campitello e Pilastro”;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>“Indagine sull’esposizione a sorgenti di <b>radiazioni ottiche</b> artificiali in ambiente di lavoro e valutazione del relativo rischio per la salute dei lavoratori”.</i></li> </ul>
Art. 30, comma 1 lett. a)	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a: (3) agenti biologici.	- Il rispetto degli standard tecnico strutturali è previsto nel DVR: <i>“Valutazione del rischio <b>biologico</b> per la salute e la sicurezza dei lavoratori – stabilimenti di Campitello e Pilastro”.</i>
Art. 30, comma 1 lett. b)	Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.	- Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 81/08. - L’attività oggetto di valutazione dei rischi è oggetto di apposita procedura: <b>PRS 431-01 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi.</b>
Art. 30, comma 1 lett. c)	Attività di natura organizzativa, quali emergenze e primo soccorso.	- È stato redatto un piano generale di emergenza per ogni stabilimento. - Sono state costituite le squadre di emergenza, lotta antincendio e primo soccorso e i relativi addetti sono stati tutti adeguatamente formati.
Art. 30, comma 1 lett. c)	Attività di natura organizzativa, quali gestione degli appalti.	- La gestione delle ditte esterne (appalti, cantieri) è regolata dalla procedura <b>PRAS 446_09_CO_Ditte Esterne.</b>
Art. 30, comma 1 lett. c)	Attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	- Convocazione annuale della riunione periodica della sicurezza prevista dall’art. 35 d.lgs. 81/08 - Consultazione RLS
Art. 30, comma 1 lett. d)	Attività di sorveglianza sanitaria.	- L’attività di sorveglianza sanitaria viene svolta dal Medico competente con la collaborazione del

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

		Dipartimento Risorse Umane. - Il documento di riferimento è il Protocollo sanitario.
Art. 30, comma 1 lett. e)	Attività di informazione e formazione dei lavoratori.	- L'attività è oggetto della procedura <b>PRAS 442_01_Formazione</b> . - Nel documento <b>Doc_005 Programma formazione integrato</b> è riportato il programma formativo di Racmet.
Art. 30, comma 1 lett. f)	Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.	- L'attività è oggetto della procedura <b>PRA 453_01_NC_AC_AP_A</b> . - Si applica il CCNL per la contestazione di infrazioni e la comminazione di sanzioni disciplinari.
Art. 30, comma 1 lett. g)	Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.	- L'attività è oggetto della procedura <b>PRAS 432_01_Gestione normativa</b>
Art. 30, comma 1 lett. h)	Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.	- L'attività è oggetto della procedura <b>PRAS 455_01_Audit</b> .

### 3.10 LA VERIFICA SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 30 COMMA 2 D.LGS. 231/01

Il comma 2 dell'art. 30, dopo aver definito il contenuto vincolante del modello esimente, prevede altresì che:

*«Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere **idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.**»*

L'applicazione delle procedure del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza, unitamente all'osservanza del Documento di Valutazione dei Rischi conferma la sussistenza, all'interno dell'Organizzazione di Racmet, di un idoneo sistema di registrazione delle attività

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

elencate al comma 1 dell'art. 30 d.lgs. 81/08 che viene riportato, nei suoi elementi essenziali, nella tabella che segue.

Riferimento normativo		Sistema di verifica
Art. 30, comma 1 lett. a)	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature e agli impianti;	Racmet conserva tutte le schede tecniche delle macchine presenti nei due stabilimenti. Nel DOC_15_Piano di sorveglianza vengono registrate le frequenze delle manutenzioni, in linea generale le manutenzioni sono registrate anche nel DOC_060 e nei rapporti/registri citati in PRAS 446_10_CO_Manutenzione Periodica.
Art. 30, comma 1 lett. a)	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a luoghi di lavoro;	L'attività di verifica è prevista nella parte conclusiva del DVR, per la parte corrispondente. Si fa riferimento anche al piano di miglioramento registrato con Doc046.
Art. 30, comma 1 lett. a)	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a: (1) agenti chimici;	L'attività di verifica è prevista nella parte conclusiva del DVR, per la parte corrispondente. Si fa riferimento anche al piano di miglioramento registrato con Doc046.
Art. 30, comma 1 lett. a)	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a: (2) agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche);	L'attività di verifica è prevista nella parte conclusiva del DVR, per la parte corrispondente. Si fa riferimento anche al piano di miglioramento registrato con Doc046a
Art. 30, comma 1 lett. a)	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a: (3) agenti biologici	L'attività di verifica è prevista nella parte conclusiva del DVR, per la parte corrispondente. Si fa riferimento anche al piano di miglioramento registrato con Doc046.
Art. 30, comma 1	Attività di valutazione dei	L'attività di verifica è prevista nella parte conclusiva del

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

lett. b)	rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.	DVR, per la parte corrispondente. Si fa riferimento anche al piano di miglioramento registrato con Doc046.
Art. 30, comma 1 lett. c)	Attività di natura organizzativa, quali emergenze e primo soccorso.	Le simulazioni delle emergenze vengono periodicamente effettuate e registrate con i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doc_055_Elenco_simulazioni_Emergenze</li> <li>- Doc_020_Registro Prove emergenza</li> <li>- Doc_020_01_Evacuazione_GENERALE</li> <li>- Doc_020_02_Evacuazione_REPARTO</li> <li>- Doc_020_03_Evacuazione_CONCLUSIVO</li> </ul> Racmet assicura la presenza di almeno un addetto al primo soccorso, emergenza e lotta antincendio per ogni turno di lavoro. Tale circostanza è registrata nello storico dei turni di lavoro.
Art. 30, comma 1 lett. c)	Attività di natura organizzativa, quali gestione degli appalti.	Le attività vengono registrate mediante i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doc_049_Ditte Esterne;</li> <li>- Doc_049-00_Supplemento sicurezza;</li> <li>- Doc_049-01_Idoneità tecnico-professionale;</li> <li>- Doc_049-02_Subappalto;</li> <li>- Doc_049-03_Concessione uso attrezzature;</li> <li>- Doc_049-04_Presa visione informativa rischi;</li> <li>- Doc_049-05_Coordinamento e cooperazione;</li> <li>- Doc_049-06_DUVRI;</li> <li>- Doc_061_Abilitazione_Ditte_Esterne;</li> </ul>
Art. 30, comma 1 lett. c)	Attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di sicurezza e	La riunione periodica viene convocata almeno una volta all'anno. Alla stessa vengono invitati e, dunque, vi partecipano, anche il Medico competente e il RLS.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

	consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	L'attività viene registrata mediante i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doc_041 Verbale riunione periodica;</li> <li>- Doc_041_2 Convocazione riunione periodica.</li> </ul>
Art. 30, comma 1 lett. d)	Attività di sorveglianza sanitaria.	- Relazione annuale del medico competente in merito alle visite periodiche e protocollo sanitario preso in esame durante la riunione periodica.
Art. 30, comma 1 lett. e)	Attività di informazione e formazione dei lavoratori.	I documenti del Sistema di Gestione Integrato per la registrazione sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doc_005_1_Programma Formazione Integrato;</li> <li>- Doc_005_02_Registro Formazione;</li> <li>- Doc_005_03_Registro Addestramento;</li> <li>- Doc_005_05 Registro presenze.</li> </ul>
Art. 30, comma 1 lett. f)	Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.	I documenti del Sistema di Gestione Integrato per la registrazione sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doc_007 Programma Audit</li> <li>- Doc_008 Piano Audit</li> <li>- Doc_009 Rapporto di audit</li> <li>- Doc_046_Piano Miglioramento DVR</li> </ul>
Art. 30, comma 1 lett. g)	Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.	I documenti del Sistema di Gestione Integrato per la registrazione sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doc_009 Rapporto di audit – checklist legislativa annuale</li> <li>- Doc_006 Registro normativa applicabile</li> </ul>
Art. 30, comma 1 lett. h)	Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.	I documenti del Sistema di Gestione Integrato per la registrazione sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doc_007 Programma Audit;</li> <li>- Doc_008 Piano Audit;</li> <li>- Doc_009 Rapporto di audit.</li> </ul>

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

### 3.11 L'ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI.

Il comma 3 dell'art. 30 d.lgs. 231/01 prevede altresì che:

*«Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

È dunque necessaria la sussistenza di una articolazione di funzioni che possa assicurare, da un lato, le competenze tecniche necessarie all'assolvimento degli obblighi e, dall'altro, il conferimento di poteri necessari alla gestione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori; le responsabilità in materia sono dunque definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale di Racmet.

Come noto l'intera materia della tutela della sicurezza sul lavoro si basa, in relazione alle posizioni soggettive, sul principio di effettività di cui all'art. 299 d.lgs. 81/08<sup>4</sup>, principio per il quale l'individuazione dei destinatari degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate. Di conseguenza non è necessario, ai fini del loro riconoscimento, che i singoli ruoli (e dunque le responsabilità) vengano formalizzati. Inoltre, il d.lgs. 81/08 cataloga tutti i soggetti della sicurezza entro due categorie, ovvero i destinatari di obblighi e i destinatari di compiti, ove la differenza risiede nel fatto che i primi sono oggetto di autonome sanzioni penali.

Destinatari di obblighi sono: il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, il medico competente.

Destinatari di compiti sono: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i relativi addetti, gli addetti alle squadre per la lotta antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze.

<sup>4</sup> Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi: «Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.». Sul punto è anche intervenuta la giurisprudenza, tra le molte si veda Cass. Pen. Sez. IV, n.10704 del 19.03.2012

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Ai fini di prevenzione dei reati previsti dalla 231 è necessario che siano esplicitati i compiti dei primi e documentati quelli dei secondi.

Sempre al fine di garantire un sistema articolato di funzioni è possibile ricorrere all'istituto della delega di funzioni prevista dall'art. 16 del d.lgs. 81/08, norma che ha codificato il costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza sul tema, che prevede la possibilità per il datore di lavoro di trasferire non solo compiti ma anche obblighi – e, dunque – responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro, a condizione che non si tratti degli obblighi indelegabili previsti dalla legge (art. 17 d.lgs. 81/08) e che il documento ne rispetti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti. Il conferimento della delega corrisponde alla necessità di decentrare, in funzione partecipativa di professionalità ed esperienze differenziate, l'esercizio dei poteri di direzione e controllo dell'attività.

Il sistema di deleghe interne è dunque formalizzato in modo esplicito mediante la redazione per iscritto; il conferimento della delega deve essere espressamente ed inequivocabilmente accettato dal delegato mediante firma per accettazione (come previsto dall'articolo 16 del D.lgs. 81/08 e s.m.i).

I compiti delegati sono specificatamente indicati nei documenti, la professionalità è verificata avendo riguardo all'esperienza maturata ed aggiornata con la partecipazione a specifici momenti formativi; la delega deve altresì prevedere il conferimento di autonomi poteri decisionali e di organizzazione nonché autonomi poteri di spesa in misura congrua a garantire l'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza.

Racmet, in conformità a quanto previsto anche dall'art. 30 comma 3 d.lgs. 81/08, è attualmente<sup>5</sup> organizzata secondo una articolazione di funzioni che vede al vertice, quale datore di lavoro, il Presidente del Consiglio di Amministrazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il quale ha conferito delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 81/08 ad un soggetto terzo, dotato di ogni potere decisionale e di spesa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

La struttura è poi composta dai seguenti soggetti, i cui compiti e responsabilità sono definiti a livello legislativo e documentati come segue:

<sup>5</sup> Resta inteso che qualora l'assetto generale dell'organizzazione dovesse mutare esso dovrà essere oggetto di revisione del modello di organizzazione.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- Dirigenti: art. 18 d.lgs. 81/08;
- Preposti: art. 19 d.lgs. 81/08;
- Lavoratori: art. 20 d.lgs. 81/08 e contratto di assunzione;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativi addetti al servizio: art. 31 e ss d.lgs. 81/08 e lettera di nomina da parte del datore di lavoro per quanto attiene il Responsabile e del delegato del datore di lavoro per quanto attiene gli addetti;
- Medico competente: art. 38 e ss. d.lgs. 81/08 e contratto di conferimento incarico;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): art. 47 e ss. d.lgs. 81/08 e documento di nomina a seguito di elezione;
- Squadre per la lotta antincendio: art. 46 d.lgs. 81/08 e lettere di nomina a seguito del conseguimento di idonea formazione;
- Squadre per il primo soccorso e per la gestione delle emergenze: art. 45 d.lgs. 81/08 e lettere di nomina a seguito del conseguimento di idonea formazione.

Le funzioni ed i compiti del RSPP e degli addetti, del RLS, degli addetti alle squadre di primo soccorso e gestione delle emergenze e lotta antincendio sono, unitamente ai compiti e responsabilità del Medico competente, rese note a tutti i livelli dell'Organizzazione, sia attraverso l'erogazione della formazione ed informazione in materia che attraverso specifici documenti aziendali reperibili all'interno della rete informatica della Società.

### **3.12 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Affinché il modello organizzativo sia efficacemente attuato è necessario che l'Organizzazione sia dotata di un sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure (art. 30 comma 5 d.lgs. 81/08).

Viene dunque garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati che rappresentano la misura e l'efficacia dell'organizzazione nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro mediante la valutazione degli indici infortunistici ed è altresì previsto un sistema di controllo della parte speciale del modello di organizzazione relativa alla prevenzione dei reati in materia di tutela della sicurezza, fondato sui medesimi principi e regole dettati per il sistema di controllo del Sistema Integrato di Gestione Ambiente e Sicurezza (il riferimento sono le procedure **PRAS 453-01, PRAS 455-01, PRAS 460-01**).

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

In ogni caso il RSPP procederà:

- alla raccolta annuale entro il mese di dicembre di tali dati e indicatori e provvederà alla loro analisi volta alla definizione di eventuali azioni correttive o preventive;
- all'analisi dello stato di attuazione delle misure adottate e alla verifica della conformità alle prescrizioni di legge;

presentando i risultati dell'analisi alla Direzione Aziendale e trasmettendoli all'Organismo di Vigilanza.

Tale attività è comunque oggetto di apposito protocollo di gestione (cfr protocollo 1) e gli esiti vengono allegati al verbale di riunione periodica e sottoposti al riesame della Direzione.

### **3.13 PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI**

Il termine "protocolli" deve intendersi in senso lato comprensivo anche delle Procedure, Istruzioni Operative e Documenti del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza adottato da Racmet.

Non essendo escluso che i reati di omicidio colposo o lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche possano essere commessi anche successivamente all'adozione e attuazione del modello, l'Organizzazione adotta anche ulteriori protocolli, aggiuntivi rispetto alle procedure già in atto, ciò al fine di garantire l'attuazione dello stesso e mettere così al riparo Racmet da responsabilità.

Trattandosi di reati colposi è evidente che il soggetto agente dovrà volere solo la condotta – aggirando fraudolentemente le procedure di gestione o i protocolli del modello di organizzazione – e non anche l'evento. Considerata l'idoneità – oggetto di analisi e verifica – di tale Sistema di Gestione anche ai fini dell'adozione del Modello di organizzazione e gestione 231 di seguito vengono esplicitati i protocolli di gestione che vengono dunque adottati da Racmet.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

PROTOCOLLO 2: VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI RELATIVI A MACCHINE E IMPIANTI.

### Verifica del rispetto degli standard tecnico strutturale relativi a macchine e impianti e luoghi di lavoro

- L'attività di manutenzione delle macchine ed impianti è regolata dalla procedura PRAS 446\_10\_CO\_Manutenzione Periodica.
- Il SPP svolge un controllo semestrale sullo stato di manutenzione delle macchine e degli impianti, verificando la corretta compilazione del Doc\_15\_Piano di sorveglianza.
- L'introduzione nel ciclo produttivo di una nuova macchina o di un impianto deve essere comunicato al SPP da parte del datore di lavoro affinché venga registrata e catalogata ai fini della verifica della corretta manutenzione. Il SPP verifica altresì che la nuova macchina sia dotata del libretto/scheda tecnica.
- Qualora venga registrata una omissione o una incompleta attività di manutenzione il SPP lo segnala al responsabile della manutenzione affinché provveda tempestivamente all'attività nonché al Datore di lavoro e all'OdV.
- La verifica della conformità dei luoghi di lavoro deve essere sempre oggetto della riunione periodica (art. 37).
- Ogni attività di verifica viene registrata e la relativa documentazione conservata presso l'ufficio del SPP.

PROTOCOLLO 3: VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI RELATIVI A AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI.

### Verifica del rispetto degli standard tecnico strutturale relativi rischio biologico, chimico, fisico e biologico

- Le attività e i controlli che scaturiscono dalla valutazione del rischio in ordine alla verifica del rispetto degli standard tecnico strutturale relativi a agenti chimici, fisici e biologici sono già previsti nel documento di valutazione del rischio.
- Il SPP verifica il corretto assolvimento delle attività che scaturiscono dalla valutazione del rischio e redige un report che viene inviato all'OdV in occasione del report semestrale.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

#### PROTOCOLLO 4: VERIFICA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DEL SUO COSTANTE AGGIORNAMENTO

##### **Verifica della valutazione del rischio e del suo costante aggiornamento**

- Il datore di lavoro procede alla valutazione del rischio e al suo aggiornamento con l'ausilio del RSSP e, eventualmente, di un soggetto esterno e di comprovata capacità tecnica.
- Il RSPP verifica che il datore di lavoro aggiorni la valutazione del rischio quando necessario (modifica ciclo produttivo, infortunio grave, introduzione nuovo macchinario, rilevazione di una non conformità,...) e in caso di omissione segnala la rilevazione allo stesso datore di lavoro e informa l'OdV..
- Il datore di lavoro deve motivare per iscritto la ragione del ritardo o dell'omissione della valutazione.
- La corrispondenza è conservata a cura del RSPP.

#### PROTOCOLLO 5: VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA IN RIFERIMENTO ALLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

##### **Verifica delle attività di natura organizzativa in riferimento alle emergenze e primo soccorso**

- Il SPP almeno una volta l'anno verifica che gli addetti alle squadre siano stati correttamente formati e informa il Datore di lavoro in ordine a tale verifica.
- Il SPP verifica che sia stata organizzata la prova di evacuazione e qualora non sia stato fatto, sollecita, tramite il Responsabile, il datore di lavoro.
- Il RSPP sovrintende alla corretta esecuzione delle prove di evacuazione.
- Il SPP verifica registra le attività di verifica.
- Il SPP informa il datore di lavoro in ordine alle attività di verifica effettuate.

#### PROTOCOLLO 6: VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA IN RIFERIMENTO ALLE RIUNIONI PERIODICHE DELLA SICUREZZA E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

##### **Verifica delle attività di natura organizzativa in riferimento alle riunioni periodiche della sicurezza e consultazione dei lavoratori**

- Alla fine di ogni anno il RSPP verifica che sia stata indetta la riunione periodica e che siano stati

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

avvisati tutti i partecipanti e, qualora rilevi che non è stata indetta, sollecita per iscritto il datore di lavoro.

- All'esito della riunione, il RSPP verifica semestralmente lo stato di avanzamento delle attività definite e prescritte durante la riunione, informando per iscritto il datore di lavoro.
- Il RSPP sollecita per iscritto il compimento delle attività non ancora svolte.
- Il SPP registra tutte le attività svolte e compiute e conserva la corrispondenza.

#### PROTOCOLLO 7: VERIFICA CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

##### Verifica del corretto svolgimento della sorveglianza sanitaria

L'attività di sorveglianza sanitaria non è oggetto di apposita procedura del SGISA.

Tuttavia l'organizzazione prevede un sistema di registrazione e, dunque, monitoraggio dello svolgimento dell'attività mediante la compilazione della relazione annuale del medico competente.

Si prevede dunque il seguente protocollo di gestione per il controllo del corretto espletamento dell'attività di sorveglianza sanitaria.

- Il SPP, unitamente alla direzione risorse umane, gestisce l'attività in collaborazione con il Medico competente.
- Sia il Medico Competente che la direzione risorse umane conservano il calendario con annesso scadenziario per lo svolgimento delle visite mediche dei lavoratori.
- Le visite sono programmate dal Medico competente che provvede a inviare l'elenco alla direzione risorse umane
- La direzione risorse umane avvisa i lavoratori interessati ed organizza la visita;
- Il SPP, due volte all'anno (ovvero nel mese di giugno e in quello di dicembre) chiede al Medico competente la conferma in ordine allo svolgimento delle visite mediche programmate nel semestre appena concluso, ivi comprese le visite non precedentemente programmate in base al piano di sorveglianza sanitaria ma resosi necessarie per cause ulteriori (rientro del lavoratore a seguito di lunga assenza per malattia o infortunio, mutamento di mansione di un lavoratore, modifica di un ciclo produttivo, richiesta espressa di un lavoratore ,...)].
- Il SPP effettua la verifica di corrispondenza e, rilevata una o più omissioni, sollecita il Medico competente per l'organizzazione delle visite mancanti.
- Qualora il Medico competente non provveda a fornire le informazioni nel corso del mese successivo, la

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

direzione risorse umane sollecita il Medico a fornirle entro 7 giorni e contestualmente invia una segnalazione all'OdV.

- Qualora il Medico competente non provveda in via assoluta a fornire le informazioni richieste oltre alla segnalazione all'OdV verrà informato il Datore di lavoro che assumerà le conseguenti determinazioni.
- In ogni caso dovrà essere assicurato che tutti i lavoratori vengano sottoposti a sorveglianza sanitaria
- Tutta la corrispondenza viene conservata a cura della direzione risorse umane.

## PROTOCOLLO 8: GESTIONE DELLE INIDONEITÀ ALLA MANSIONE

### Gestione delle inidoneità alla mansione

- Il Medico competente, all'esito di una visita medica, esprime uno dei seguenti giudizi: *a)* idoneità *b)* inidoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni *c)* inidoneità temporanea *d)* inidoneità permanente.
- L'esito viene comunicato alla direzione risorse umane.
- La direzione risorse umane comunica i giudizi di inidoneità di cui alle lettere *b) c) e d)* ai Responsabili di reparto, al datore di lavoro e al RSPP.
- Le informazioni vengono registrate in un file a cura della direzione risorse umane, condiviso in rete e visibile solo dalla stessa direzione risorse umane, dal datore di lavoro, RSPP e dai Responsabili di reparto.
- I Responsabili di Reparto tengono conto delle prescrizioni nell'assegnazione delle mansioni.
- Durante l'espletamento delle verifiche interne del sistema o comunque almeno una volta all'anno, il RSPP verifica la corretta assegnazione alle mansioni in relazione alle prescrizioni di inidoneità.
- Nel caso in cui il RSPP, in occasione dei controlli programmati o casualmente, accerti che uno o più lavoratori sono assegnati a una mansione della quale è precluso lo svolgimento secondo determinate modalità, avverte immediatamente il Responsabile di reparto e il datore di lavoro affinché il lavoratore sia immediatamente sollevato dall'incarico e assegnato a idonea mansione.
- Le attività di cui al punto che precede sono poste in essere anche qualora un altro lavoratore (o il lavoratore stesso) accertino la situazione di violazione.
- Il Responsabile di reparto deve comunicare per iscritto al RSPP e al datore di lavoro l'avvenuta regolarizzazione della situazione in maniera tempestiva.
- Qualora non sia possibile la riassegnazione del lavoratore ad altra mansione o quella assegnata non

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

possa essere svolta con modalità differenti, è onere del datore di lavoro, di concerto con RSPP e della direzione risorse umane, gestire la situazione oggetto di violazione della norma restando precluso al lavoratore di continuare con l'attività.

- In ogni caso la situazione di irregolarità deve essere segnalata all'OdV.

#### PROTOCOLLO 9: VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE

##### **Verifica delle attività di informazione, addestramento e formazione a seguito di assunzione**

- La programmazione e l'erogazione della formazione è regolata dalla procedura **PRAS 442\_01\_Formazione**.
- Il giorno dell'assunzione viene erogata l'attività di informazione e il relativo verbale viene consegnato in copia anche alla direzione risorse umane, che provvede alla sua conservazione.
- al momento dell'ingresso in Racmet, in relazione all'impiego di lavoratori somministrati la direzione risorse umane verifica che agli stessi sia stata correttamente erogata la formazione.
- Ugualmente viene registrata l'attività di addestramento e il verbale conservato presso la direzione risorse umane.
- Qualora la direzione risorse umane non riceva i verbali entro 15 giorni dall'assunzione sollecita RSPP e responsabile di reparto, segnalando l'omessa attività all'OdV.
- Successivamente all'assunzione la direzione risorse umane verifica che sia stata erogata la formazione nei termini di legge e ne conserva la relativa documentazione.
- Qualora la direzione risorse umane accerti che la formazione non è stata ancora erogata, sollecita il RSPP e il responsabile di reparto, segnalando l'omessa attività all'OdV.
- Dopo 30 gg dalla segnalazione, la direzione risorse umane verifica il corretto adempimento.
- La direzione risorse umane conserva tutta la corrispondenza.

#### PROTOCOLLO 10: VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROGRAMMATA E VOLONTARIA

##### **Verifica delle attività di formazione programmata e volontaria**

- La programmazione e l'erogazione della formazione è regolata dalla procedura **PRAS 442\_01\_Formazione**.
- La direzione risorse umane verifica due volte l'anno (gennaio e giugno) che il piano formativo sia stato

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

rispettato.

- La direzione risorse umane verifica che i lavoratori assenti ad un corso abbiano successivamente ricevuto la formazione.
- La direzione risorse umane verifica che sia stata erogata la formazione ai lavoratori che siano rientrati dopo una lunga assenza.
- Il SPP verifica, a campione, con cadenza trimestrale che ai lavoratori adibiti a nuove mansioni o ai lavoratori impiegati in un reparto ove sia stato modificato o introdotto un nuovo ciclo produttivo sia stata erogata la relativa formazione.
- Tutte le situazioni che attestino un mancato adempimento del programma formativo (sia programmato che volontario) devono essere portate a conoscenza dell'OdV.
- La direzione risorse umane e il RSPP conserva tutta la corrispondenza, ciascuno a seconda della propria competenza.

#### PROTOCOLLO 11: VERIFICA DEL MONITORAGGIO E DELL'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

##### **Verifica del monitoraggio e dell'attuazione del modello di organizzazione**

- L'attività di monitoraggio del sistema di gestione integrato è prevista dalla procedura PRA 453\_01\_NC\_AC\_AP\_A.
- La procedura è applicabile anche alla verifica del monitoraggio e attuazione del modello.

### **3.14 IN PARTICOLARE: IL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI CANTIERI E DEGLI APPALTI**

La gestione degli appalti è l'attività che risulta essere maggiormente esposta al rischio di commissione di uno dei reati presupposto di cui all'art. 25-septies<sup>6</sup>.

Racmet, anche in considerazione degli eventi occorsi nel mese di agosto 2014<sup>7</sup>, ha rivisto in maniera ancora più approfondita la procedura di gestione degli appalti – ivi compresa la modalità di registrazione delle attività ad essi connessa – che, in ragione della sua importanza, viene allegata per intero al presente Modello.

<sup>6</sup> La valutazione discende dall'analisi della valutazione del rischio e dall'esito delle interviste svolte

<sup>7</sup> Si tratta di un infortunio mortale che ha coinvolto un lavoratore autonomo cui era stata appaltata l'attività di tinteggiatura di uno dei capannoni.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Di seguito viene comunque esplicitato l'ulteriore protocollo di gestione di cui Racmet ha deciso di dotarsi per i fini previsti dalla normativa di cui al d.lgs. 231/01.

## PROTOCOLLO 12: GESTIONE APPALTI, CANTIERI E ACCESSO DITTE ESTERNE

### Gestione degli appalti e dell'accesso di ditte esterne

La gestione delle ditte esterne (appalti, cantieri) è regolata dalla procedura **PRAS 446\_09\_CO\_Ditte Esterne (Allegato 3)**.

Gli ulteriori documenti del SGIAS sono:

- Doc\_049-00\_Supplemento sicurezza (**Allegato 4**);
- Doc\_049-01\_Idoneità tecnico-professionale (**Allegato 5**);
- Doc\_049-02\_Subappalto (**Allegato 6**);
- Doc\_049-03\_Concessione uso attrezzature (**Allegato 7**);
- Doc\_049-04\_Presa visione informativa rischi (**Allegato 8**);
- Doc\_049-05\_Coordinamento e cooperazione (**Allegato 9**);
- Doc\_049-06\_DUVRI (**Allegato 10**);
- Doc\_061\_Abilitazione\_Ditte\_Esterne (**Allegato 11**).

In relazione a tale attività, viene previsto l'ulteriore protocollo aggiuntivo di verifica.

- Il SPP, a campione, verifica fisicamente il corretto svolgimento dell'attività sotto il profilo documentale e sostanziale.
- Tale verifica viene svolta sempre in relazione ad attività la cui durata contrattuale è superiore ai cinque uomini-giorni.

	<b>Data 28.07.2020</b>	<b>Rv. 03</b>
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- In caso di rilevazione di carenze o omissioni o irregolarità informa il datore di lavoro e l'OdV.
- Il SPP registra le attività di verifica effettuate.


	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 4. PARTE SPECIALE D: REATI AMBIENTALI

### 4.1 PROCESSO DECISIONALE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE

<b>Assunzione delle decisioni</b>	Tutte le decisioni in materia ambientale sono assunte dal Delegato Sicurezza e Ambiente in virtù di apposita procura.
<b>Attuazione della decisione</b>	L'attuazione delle decisioni ambientali è di pertinenza del Delegato Sicurezza e Ambiente, del RSPP con particolare riferimento agli aspetti commerciali (es. stipula/rinnovo/negoziazione contratti con fornitori rilevanti per gli adempimenti ambientali) e del RDA con particolare riferimento agli aspetti operativi. Nell'ambito del processo produttivo di Racmet, l'attuazione delle decisioni in materia ambientale è di competenza dei Capi reparto.
<b>Controllo</b>	Il controllo avviene conformemente a quanto previsto dal SGA mediante il riesame della direzione, <i>audit</i> interni e di terza parte.

### 4.2 ORGANIGRAMMA AMBIENTALE



	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

### 4.3 LA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2004

Dall'anno 2010 Raccorderie Metalliche ha ottenuto la certificazione ambientale con l'ente Det Norske Veritas, conformandosi alle richieste dello standard internazionale ISO 14001:2004.

Dalla politica ambientale (PTA\_Politica Ambientale 11) dell'azienda si ricava che la stessa ha assunto:

«un impegno ufficiale a:

- mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale;
- perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione delle incidenze ambientali ad un livello "corrispondente all'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile";
- mettere a disposizione risorse umane, tecnologiche e finanziarie a tutela del comune patrimonio ambientale;
- comunicare la presente politica a tutte le risorse che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa;
- rendere disponibile al pubblico il presente documento obbligatorio dalla norma».

Il conseguimento della certificazione ambientale unitamente agli *audit* interni e di terza parte sono uno strumento fondamentale per la riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto di cui all'Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.

La presente parte del modello, deve ritenersi integrata anche per quanto non espressamente richiamato dalle Procedure, Istruzioni operative e dai Documenti del Sistema di Gestione Ambientale che costituiscono le basi per la prevenzione del rischio di reato presupposto. Tale richiamo deve ritenersi sempre effettuato alla documentazione nella sua versione più recente.

### 4.4 VERIFICA ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001

La Società ha individuato e mantiene aggiornati gli adempimenti ambientali applicabili alle attività svolte secondo quanto previsto dalla PRA\_431\_01.

Gli adempimenti ambientali sono catalogati nel Registro della Normativa di Riferimento (DOC\_006 SGA) la relativa modalità di gestione e controllo avviene anche mediante affidamento

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

di incarichi a Società esterne. Sono oggetto di contratti con fornitori qualificati i seguenti servizi di carattere ambientale:

- Trasporto e recupero/smaltimento rifiuti;
- Manutenzione e controllo centrali termiche;
- Manutenzione e controllo impianti di condizionamento/refrigerazione;
- Esecuzione delle analisi prescritte per legge/autorizzazione con riferimento alle acque e alle emissioni nonché per quanto concerne la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti.

Le Società esterne a cui sono affidati i servizi sopra menzionati sono selezionate secondo quanto previsto dalla PRAS\_446\_09 al fine di garantire la *competenza* delle stesse. L'esito della verifica di *competenza* è documentato nel DOC\_014 del SGA.

Racmet ha altresì stipulato un contratto con una società esterna avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza alle figure professionali (Direttore di stabilimento, RSPP e RDA) che si occupano delle tematiche in materia di ambiente e salute. Tale contratto comprende tra l'altro:

1. L'esecuzione di sopralluoghi presso le sedi operative, finalizzati:
  - a. al controllo degli adempimenti in materia di tutela ambientale ovvero alla verifica della presenza e idoneità della documentazione autorizzativa;
  - b. alla verifica della conformità dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e degli impianti ed attività alla tutela ambientale;
2. La predisposizione e consegna, ove necessario di *report* di sopralluogo;
3. L'esecuzione di un *audit* interno annuale di controllo della conformità del sito, in riferimento alla normativa applicabile in materia ambientale con predisposizione di relativo *report*;
4. La comunicazione formale di aggiornamenti normativi rilevanti;
5. Il controllo delle scadenze inerenti agli obblighi normativi in materia ambientale;
6. Il controllo e l'aggiornamento della relativa documentazione di registrazione.

Il contratto di consulenza alle figure professionali che si occupano delle tematiche in materia di ambiente e sicurezza è rinnovato annualmente (di regola nel mese di novembre) al fine di assicurare la continuità dell'assistenza.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

#### 4.5 MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI RILEVANTI

Si riportano di seguito esclusivamente gli adempimenti ambientali<sup>8</sup> rilevanti con riferimento al catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001. Per tutti gli ulteriori aspetti ambientali non espressamente analizzati nella presente sede si rimanda al SGA.

##### a. Gestione dei rifiuti

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, produce le tipologie di rifiuti dettagliate nel DOC\_013 del SGA.

La Società non effettua trasporto di rifiuti con propri automezzi, né gestisce impianti di smaltimento/recupero rifiuti. Tali attività sono affidate ad aziende qualificate, in possesso dei documenti autorizzativi richiesti dalla normativa vigente.

Le Società esterne a cui è affidata la gestione (trasporto, recupero/smaltimento) dei rifiuti prodotti, sono selezionate sulla base di quanto previsto dalla PRAS\_446\_09.

Con riferimento alle modalità di raggruppamento dei rifiuti prodotti dalla Società negli stabilimenti, prima dell'attività di raccolta, nonché l'avvio dei rifiuti prodotti a impianti di recupero e/o smaltimento nel rispetto della normativa vigente (ivi compresa la predisposizione formulari, registri di carico e scarico – nonché adempimenti equipollenti per i rifiuti gestiti mediante SISTRI – e MUD) si rimanda alle PRA\_446\_04 e PRA\_451\_01 implementate integralmente dalla Società nonché alle istruzioni e documenti del SGA ivi richiamati.

È stata effettuata l'iscrizione al SISTRI (**Allegato 12**- n° pratica WEB\_MN\_32763) per le seguenti Unità Locali:

- Strada Sabbionetana, 59 46010 Marcaria, (Mantova);
- Strada Montanara Sud, 126 46010 Marcaria, (Mantova).

Con riferimento ai rifiuti prodotti da parte di manutentori esterni o appaltatori che eseguono lavori presso la Società è espressamente previsto dalla IO\_014\_00 il divieto di *disperdere*

<sup>8</sup> Tutte le notizie sono state ricavate dalla documentazione esistente, dal SGA e dalle informazioni ricevute, anche attraverso compilazione di apposita check list, da parte del Delegato per la Sicurezza e Ambiente, del RSPP, del RDA e del consulente al quale è esternalizzato l'aggiornamento del SGA.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

*nell'ambiente i rifiuti prodotti ed il dovere di tali soggetti di incaricarsi di gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività.*

Quanto previsto dall'IO\_014\_00 risulta applicabile anche ai rifiuti sanitari derivanti dai prelievi biologici effettuati presso l'infermeria aziendale ad opera di laboratorio esterno incaricato.

### **b. Gestione delle acque reflue**

Gli scarichi di acque reflue prodotte dalle attività della Società sono riconducibili a:

- **acque reflue assimilate alle domestiche:**
  - n. 2 scarichi regolarmente autorizzati (**Allegato 13 e Allegato 14**) negli strati superficiali del sottosuolo, tramite subirrigazione, delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento produttivo della Società sito in Campitello di Marcara;
  - n. 1 scarico in rete fognaria regolarmente autorizzato (**Allegato 15**), delle acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'insediamento produttivo della Società sito in Pilastro di Marcara.
- **acque meteoriche di dilavamento:**
  - nello specifico, acque di prima pioggia recapitate in corpo idrico superficiale, con riferimento all'insediamento produttivo della Società sito in Campitello di Marcara, non soggette ad autorizzazione stante l'inapplicabilità della disciplina regionale come chiarito dal Parere provinciale del 16/10/2007 n. 65233/Bcr (**Allegato 16**);
  - nello specifico, acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali pavimentati dell'insediamento produttivo sito in Pilastro di Marcara, scaricate in rete fognaria come previsto dalla relativa autorizzazione (cfr. Allegato 15).

La Società non produce acque reflue industriali in senso stretto<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Per tali si intendono le acque reflue industriali come definite dall'Art. 74, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006, escluse quindi le acque meteoriche di dilavamento che per effetto della normativa regionale possono essere, a determinate condizioni, equiparate alle acque reflue industriali (v. Art. 113 D.lgs. 152/2006).

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Con riferimento al controllo dello stato di conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di scarichi idrici nonché ai tempi e modi dei controlli inerenti gli effluenti liquidi al fine di prevenire l'inquinamento ambientale, si rimanda alle PRA\_446\_03, PRA\_446\_10 e PRA\_451\_01 implementate integralmente dalla Società nonché alle istruzioni e documenti del SGA ivi richiamati.

### **c. Serbatoi interrati**

È presente presso la sede operativa di Campitello di Marcaria un impianto per la distribuzione di carburanti debitamente autorizzato (**Allegato 17**) composto da:

- n. 1 colonnina a doppia erogazione di benzina senza piombo e di gasolio asservita a: (i) serbatoio metallico a doppia parete da mc 4 di benzina senza piombo; (ii) serbatoio da mc 10 di gasolio per autotrazione;
- mc 5,00 di oli lubrificanti in fusti depositati in apposito locale;
- mc 5,00 di oli esausti in cisternette metalliche esterne a cielo aperto.

Con riferimento alla gestione dei serbatoi interrati, ivi compresi gli aspetti inerenti il controllo volto a prevenire l'inquinamento ambientale nonché la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, si rimanda alla PRA\_446\_08 implementata integralmente dalla Società nonché dalle istruzioni e documenti del SGA ivi richiamati.

### **d. Emissioni in atmosfera**

La Società è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera per l'attività di produzione di raccordi in metallo e stampaggio di materiali metallici per gli insediamenti produttivi di:

- Campitello di Marcaria (**Allegato 18**);
- Pilastro di Marcaria (**Allegato 19**).

I singoli punti di emissione sono dettagliati nel DOC\_011 del SGA.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Con riferimento: (i) alla messa in esercizio; (ii) al controllo analitico; (iii) alla manutenzione; (iv) al censimento, degli impianti che generano emissioni di agenti inquinanti per l'aria si rimanda a quanto previsto dalle PRA\_446\_02, PRA\_446\_10 e PRA\_451\_01 implementate integralmente dalla Società, nonché dalle istruzioni e documenti del SGA ivi richiamati.

### **e. Sostanze lesive per l'ozono**

La società è dotata di impianti di refrigerazione e condizionamento elencati nel DOC\_021.

La tenuta dei registri nonché la regolare manutenzione delle apparecchiature ed il relativo controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione secondo quanto previsto dal DPR 147 del 15/02/2006 come aggiornato dal Regolamento CE 1005/2009 Decreto, è assicurata dall'osservanza dell'Istruzione operativa IOA\_002\_00.

Parte degli impianti contenenti gas refrigerante a fine vita (divieto di utilizzo gas refrigerante R22 riciclato e rigenerato a partire dal 1° gennaio 2015), sono già stati dismessi.

## **4.6 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

La Legge n. 68/2015 ha introdotto il Titolo VI-bis all'interno del codice penale, interamente dedicato ai delitti contro l'ambiente. Le modifiche della nuova legge insistono anche sul catalogo dei reati presupposto per l'applicazione della responsabilità penale d'impresa di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

La presente analisi e valutazione dei rischi di reato è stata condotta anche per i nuovi reati presupposto, fermo restando tuttavia che, l'assenza di orientamenti giurisprudenziali in merito, rendono in questa prima fase di applicazione, l'interpretazione del dettato normativo non immediata<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Il riferimento in particolare è alla connotazione del concetto di abusività per i reati di cui agli artt. 452-bis e 452-quater. Come rilevato dalla dottrina (ZALIN) infatti: "L'avverbio *abusivamente* (introdotto in luogo della locuzione «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale»), previsto nel testo in precedenza approvato dalla Camera) è già oggetto di discussione. Parte dei primi commentatori ha valutato con estremo sfavore la modifica, sostenendo che – di fatto – si aprirà la strada all'impunità per gli inquinatori in possesso di autorizzazioni, dal momento che le loro azioni non potranno certo essere ritenute abusive. Si ammetterebbe, pertanto, la punibilità del solo inquinamento abusivo, ossia agionato da condotte poste in essere in assenza dei titoli abilitativi richiesti dalla legge e quindi senza alcuna forma di

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Comportamenti	Soggetti	Legge	Reato presupposto	Rischio	Note	Protocolli <sup>11</sup>
Gestione degli adempimenti ambientali con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> <li>gestione operativa e amministrativa dei rifiuti prodotti</li> <li>gestione degli scarichi e loro monitoraggio</li> <li>gestione delle emissioni in atmosfera e loro monitoraggio</li> <li>gestione dei serbatoi interrati e loro monitoraggio</li> <li>adempimenti in materia di sostanze lesive per l'ozono</li> <li>gestione dei rapporti con i fornitori (manutentori esterni e appaltatori) di rilievo per gli adempimenti in materia ambientale</li> </ul>	In proprio o per mezzo di propri incaricati, anche a titolo di concorso: <ul style="list-style-type: none"> <li>Consiglio di Amministrazione</li> <li>Delegato Sicurezza e Ambiente</li> <li>RDA</li> <li>RSPP</li> <li>Capi reparto</li> </ul>	D.lgs. 152/2006	Art. 137, co. 2 <b>Nuovo scarico in mancanza di autorizzazione per acque reflue industriali</b>	Minimo	Fattispecie di improbabile realizzazione per il tipo di ciclo produttivo della Società. Gli scarichi sono autorizzati e non contengono sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 152/06.	PRA_446_03 PRAS_446_09 PRAS_446_10 PRA_451_01
		D.lgs. 152/2006	Art. 137, co. 11 <b>Violazione divieti di scarico</b>	Minimo	Gli scarichi sul suolo attualmente esistenti sono tutti autorizzati	
		D.lgs. 152/2006	Art. 256, co. 6 primo periodo <b>Illecito deposito temporaneo rifiuti sanitari</b>	Minimo	Fattispecie di improbabile realizzazione in quanto i rifiuti sanitari prodotti in occasione dei prelievi di materiale biologico presso l'infermeria aziendale sono gestiti direttamente dal laboratorio esterno incaricato; si tratta in ogni caso di quantitativi di rifiuti esigui	IO_014_00 PRAS_446_09
		D.lgs. 152/2006	Art. 256, co. 1 <b>Gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi</b>	Minimo	Non si effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di	IO_014_00 PRA_446_04 PRAS_446_09 PRA_451_01

autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione. Secondo questa interpretazione, l'esistenza di una valida autorizzazione non permetterebbe mai di ritenere abusiva l'attività ed aprirebbe le porte alle assoluzioni per gli inquinatori in possesso dei titoli abilitativi [cfr. in questo senso Cass. Pen., Sez. III, n. 44449 del 04.11.2013; Cass. Pen., Sez. III, n. 46189 del 14.07.2011; Cass. Pen., Sez. III, n. 1446 del 16.12.2005]. Per contro, altri ritengono che l'avverbio in questione sia sopravvalutato; esso, in realtà, alluderebbe alla generale "violazione delle regole vigenti in materia", rendendo del tutto indifferente il possesso di autorizzazioni pubbliche in capo al soggetto inquinatore, proprio perché tale condotta mai potrebbe essere resa lecita [cfr. in questo senso Cass. Pen., Sez. III, n. 47870 del 19.10.2011; Cass. Pen., Sez. III, n. 8299 del 25.11.2009]. Alla luce di quanto sopra risulta evidente come, a seconda che si accolga la prima o la seconda tesi interpretativa sopra richiamata, il reato di inquinamento ambientale e di disastro ambientale potrebbero determinare una quantificazione del rischio di reato nettamente differente. Nel caso di specie è stata seguita la seconda interpretazione al fine di garantire valutazioni maggiormente prudenziali.

<sup>11</sup> Il termine protocolli deve intendersi in senso lato comprensivo anche delle Procedure, Istruzioni Operative e Modelli del SGA. Sono, nella maggior parte dei casi, riportate per semplicità nella presente tabella esclusivamente le Procedure del SGA, devono tuttavia ritenersi richiamate anche le Istruzioni operative e i Modelli cui le Procedure fanno riferimento. Si veda in ogni caso quanto previsto dal paragrafo 4.3.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

					rifiuti pericolosi e non pericolosi. Tutti i rifiuti prodotti sono gestiti in conformità al SGA	
		D.lgs. 152/2006	Art. 256, co. 3 <b>Gestione discarica non autorizzata (rifiuti pericolosi e non pericolosi)</b>	Minimo	La Società provvede con regolarità al conferimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, vi è una corretta gestione delle aree e degli spazi dedicati al deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (in conformità al SGA). È in essere un contratto con ditta esterna autorizzata al recupero dei rifiuti	
		D.lgs. 152/2006	Art. 256, co. 5 <b>Miscelazione rifiuti pericolosi</b>	Minimo	Tutti i rifiuti classificati come pericolosi o non pericolosi sono smaltiti senza alcuna miscelazione in conformità al SGA	
		D.lgs. 152/2006	Art. 257, co. 1 primo periodo <b>Inquinamento da sostanze non pericolose</b>	Modesto	Non si può escludere l'eventualità di locali fenomeni che interessino il suolo in caso di incidente (spandimento accidentale) ed il sottosuolo (perdite dei serbatoi interrati, vasche di raccolta o del disoleatore). Tutte le aree produttive sono completamente pavimentate e dotate di presidi di contenimento	IO_012_00 PRA_446_03 PRA_446_07 PRA_446_08 PRAS_446_10 PRA_447_01 PRA_451_01
		D.lgs. 152/2006	Art. 257, co. 1 secondo periodo <b>Omessa comunicazione contaminazione</b>	Modesto		
		D.lgs. 152/2006	Art. 257, co. 2 <b>Inquinamento da sostanze pericolose</b>	Modesto		
		D.lgs. 152/2006	Art. 258 co. 4 secondo periodo <b>Falso certificato</b>	Minimo	Fattispecie di improbabile realizzazione in quanto la Società esternalizza l'attività di analisi di rifiuti a laboratori di comprovata esperienza. Non si esclude tuttavia la possibilità di un concorso <sup>12</sup> nell'altrui	PRAS_446_09

<sup>12</sup> Il concorso in ogni caso dovrà avere verosimilmente natura dolosa stante la discussa ammissibilità della cooperazione colposa nelle contravvenzioni.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

				reato	
	D.lgs. 152/2006	Art. 452-quaterdecies c.p. <b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b>	Minimo	La Società provvede con regolarità al conferimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in conformità al SGA. È in essere un contratto con ditta esterna autorizzata al recupero dei rifiuti	PRA_446_04 PRAS_446_09 PRA_451_01
	D.lgs. 152/2006	Art. 279, co. 5 <b>Superamento valori limite di emissione</b>	Minimo	L'azienda nell'esercizio degli impianti rispetta i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite in autorizzazione. Effettua controlli periodici previsti dalla normativa vigente e dalle autorizzazioni in conformità al SGA	PRA_446_02 PRAS_446_09 PRAS_446_10 PRA_451_01
	Legge n. 549/93	Art. 3 co. 6 <b>Violazione divieto di cessazione impiego di sostanze lesive</b>	Minimo	Fughe ed emissioni sono controllate da società esterna conformemente alla normativa vigente. È tenuto aggiornato dal RDA l'apposito registro. Parte delle apparecchiature contenenti R22 sono già state dismesse	IOA_002 DOC_021 PRAS_446_09
	Codice Penale	452-bis <b>Inquinamento ambientale</b>	Modesto	La Società attraverso l'implementazione del SGA e il suo aggiornamento anche mediante consulenza esterna opera nel rispetto della normativa ambientale curando la conformità della propria attività alle autorizzazioni concesse e alle prescrizioni in materia	Si rimanda al SGA ambientale nel suo complesso
	Codice Penale	452-quater <b>Disastro ambientale</b>	Modesto		
	Codice Penale	452-quinquies <b>Delitti colposi contro l'ambiente</b>	Modesto		
	Codice Penale	452-octies <b>Delitti associativi aggravati</b>	Modesto		

Non si ritengono realizzabili e pertanto il rischio di commissione è assente, i seguenti reati presupposto per le ragioni esplicitate in nota:

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Legge	Reato presupposto	Nota
Codice penale	Art. 727 bis c.p. co. 1 <b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b>	Rischio che non può trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società
Codice penale	Art. 733 bis, co. 1 <b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</b>	L'unità produttiva di Campitello di Marcaria non rientra nell'elenco SIC-ZPS istituito dalla Regione Lombardia, con riferimento alla Rete Natura 2000.  Tale stabilimento non è soggetto alla procedura di valutazione di incidenza prevista dalla Direttiva Habitat [Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97], come dimostrato anche dall'Ente Parco Regionale Oglio Sud, che, con nota del 23/04/12 (nell'ambito dell'istruttoria della pratica di autorizzazione alle emissioni in atmosfera), dichiara che si può escludere la generazione di effetti significativi negativi sul sito IT20B0401 "PARCO REGIONALE OGLIO SUD", la cui distanza dallo stabilimento risulta pari a circa 2.150 m ( <b>Allegato 20</b> )
D.lgs. 152/2006	art. 137, co. 3 <b>scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose</b>	La Società non produce acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento non rientrano in ipotesi di assimilazione alle acque reflue industriali
D.lgs. 152/2006	Art 137, co. 5 primo periodo <b>scarico di acque reflue industriali con superamento valori limite</b>	La Società non produce acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento non rientrano in ipotesi di assimilazione alle acque reflue industriali
D.lgs. 152/2006	Art 137, co. 13 <b>Scarico in acque del mare</b>	La Società non effettua alcuno scarico in mare da navi o aeromobili
D.lgs. 152/2006	Art 137, co. 5 secondo periodo <b>Superamento limiti scarico acque reflue industriali</b>	La Società non produce acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento non rientrano in ipotesi di assimilazione alle acque reflue industriali
D.lgs. 152/2006	Art. Art. 452-quaterdecies c.p. <b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b>	Il ciclo produttivo della Società non genera rifiuti ad alta radioattività
D.lgs. 152/2006	Art. 260 bis <b>Inadempimento SISTRI</b>	Sanzioni operative dal 1 Gennaio 2016 salva ulteriore proroga
Legge n. 150/1992	art. 1 co. 1 <b>Traffico esemplari allegato A</b>	Rischio che non può trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società
Legge 7 febbraio 1992 n. 150	art. 1, co. 2 <b>Recidiva nel traffico di esemplari di cui all'allegato A</b>	Rischio che non può trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società
Legge 7 febbraio 1992 n. 150	art. 2 co. 1 <b>Traffico esemplari allegati B e C</b>	Rischio che non può trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società
Legge 7 febbraio 1992 n. 150	art. 2, co. 2 <b>Recidiva nel traffico di esemplari di cui allegati B e C</b>	Rischio che non può trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società
Legge 7 febbraio 1992 n. 150	art. 6, co. 4 <b>Detenzione mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività</b>	Rischio che non può trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società
Regolamento della comunità Europea 09/12/1996 n. 338/97	Art. 16, <b>Introduzione esemplari con certificati falsi</b>	Rischio che non può trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società
Regolamento della comunità Europea 09/12/1996 n. 338/97	Art. 16, <b>Falsa dichiarazione per conseguimento licenza/certificato</b>	Rischio che non può trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società
Regolamento della comunità Europea 09/12/1996 n. 338/97	Art. 16, <b>Uso di licenza o certificato falso per conseguimento di altro certificato/licenza comunitaria</b>	Rischio che non può trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società
Regolamento della	Art. 16, <b>Omessa o falsa notifica</b>	Rischio che non può trovare realizzazione in ragione del tipo di attività

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

comunità Europea 09/12/1996 n. 338/97	<b>all'importazione</b>	svolta dalla Società
Regolamento della comunità Europea 09/12/1996 n. 338/97	Art. 16, <b>Falsificazione o alterazione licenze o certificati</b>	Rischio che non può trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società
D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202	art. 9, co. 1 <b>Inquinamento colposo (da navi)</b>	Fattispecie non applicabile per la mancanza di disponibilità a qualsiasi titolo da parte della Società di navi
D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202	art. 8, co. 1 <b>Inquinamento doloso (da navi)</b>	Fattispecie non applicabile per la mancanza di disponibilità a qualsiasi titolo da parte della Società di navi
D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202	Art. 9, co. 2 <b>Inquinamento colposo</b>	Fattispecie non applicabile per la mancanza di disponibilità a qualsiasi titolo da parte della Società di navi
D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202	art. 8, co. 2 <b>Inquinamento doloso</b>	Fattispecie non applicabile per la mancanza di disponibilità a qualsiasi titolo da parte della Società di navi
Codice Penale	452-sexies <b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</b>	Fattispecie non realizzabile in quanto il ciclo produttivo della Società non prevede l'utilizzo di alcun materiale ad alta radioattività

## 5. PARTE SPECIALE E: REATI INFORMATICI

### 5.1 INTRODUZIONE SULLE FATTISPECIE DI REATI INFORMATICI

L'art. 24 del Decreto 231 (relativo ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) stabilisce la responsabilità amministrativa da reato in caso di commissione del delitto di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

L'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 di recepimento della Convenzione di Budapest del 23.11.2001 sulla criminalità informatica ha introdotto l'art. 24-bis al Decreto ("delitti informatici e trattamento illecito di dati") che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 65-quater c.p.);

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Per i predetti delitti, sono previste sanzioni pecuniarie (che possono andare da un minimo di cento ad un massimo di seicento quote) e sanzioni interdittive (diverse per ciascun illecito).

È inoltre importante evidenziare che la medesima legge ha parificato, ai fini penali, il documento informatico (secondo la relazione al disegno di legge originario per documento informatico deve intendersi “la rappresentazione informatica di atti, fatto i dati giuridicamente rilevanti”) pubblico all’atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata cartacea.

Con l'introduzione dei sopra indicati reati il legislatore ha voluto predisporre una triplice tutela volta ad assicurare l'integrità dei sistemi informatici (vale a dire la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei sistemi stessi), la disponibilità e confidenzialità (vale a dire la possibilità solo da parte di soggetti autorizzati di accedere e conoscere delle informazioni e del contenuto delle

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

comunicazioni) e, infine, l'autenticità (vale a dire la certezza, da parte del destinatario della comunicazione, dell'identità del mittente.

È tuttavia opportuno evidenziare che non tutti i comportamenti in qualche modo correlati all'utilizzo del computer, sebbene penalmente rilevanti, possono essere annoverati tra i reati informatici, ritenendosi che tale qualifica vada riservata ai soli casi in cui il sistema informatico o altri beni o strumenti informatici (ad esempio i dati o i software) costituiscano l'oggetto materiale della condotta criminosa.

In tale sezione della Parte Speciale si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate oggetto di valutazione di rischio.

- **Accesso abusivo a un sistema telematico o informatico (art. 615-ter c.p.)**

La fattispecie di reato di cui all'art. 615-ter viene commessa dal soggetto che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene connesso contro la volontà di colui che ha diritto di escluderlo. Non si richiede che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema e quindi può realizzarsi anche quando lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità di sistemi di terzi.

Il reato è perseguibile a querela di parte, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla legge, tra le quali rilevano il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualifica di "amministratore del sistema".

L'elemento oggettivo consiste nell'introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico; ove per "abusivamente" si intende un comportamento illegittimo del soggetto agente che compie l'azione senza alcun permesso; l'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma.

È un reato comune potendo essere commesso da chiunque, di mera condotta in quanto si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita e a forma *liver.a*

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Va precisato che per sistema informatico si intende quello destinato all'elaborazione dei dati e alla loro utilizzazione, mentre per sistema telematico si intende il mezzo mediante cui i sistemi informatici sono gestiti a distanza, attraverso reti di comunicazione.

- **Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

L'art. 615-*quater* punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna "password" personali, codici o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee alla predetta finalità.

L'elemento oggettivo consiste nel procurarsi abusivamente (cioè in modo illegittimo), riprodurre (cioè fare una copia il più fedele possibile all'originale), diffondere (cioè mettere a disposizione della collettività generale), comunicare (cioè trasmettere la notizia o il dato a qualcuno), consegnare (cioè dare materialmente la cosa a qualcuno) e fornire indicazioni o istruzioni.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, consistente nella previsione e volontà dell'azione unitamente al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

L'oggetto della condotta non si riferisce a qualsiasi dato o notizia, ma in particolare ai codici, parole

chiave o qualunque altro strumento idoneo a permettere al soggetto di entrare in sistemi informatici e telematici protetti da sistemi di sicurezza.

Il reato si configura come reato comune potendo essere commesso da chiunque e la condotta è a forma vincolata, ovvero il reato si consuma solo se l'azione si svolge nelle modalità indicate dal legislatore. Il tentativo non è punibile.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies)**

L'art. 615-*quinquies* punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri soggetti apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Queste fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali di accesso o di programmi (*virus* informatici, *spyware* etc.) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in esame possono risultare preliminari o propedeutiche, ampliando quindi nettamente le condotte perseguibili.

All'estensione della portata della previsione normativa sotto il profilo oggettivo ha fatto riscontro la riformulazione dell'elemento soggettivo che è ora richiesto nei termini del dolo specifico (mentre la precedente formulazione richiedeva il solo dolo generico, in quanto il fatto è punibile laddove sia commesso "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale).

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

La condotta sanzionata dall'art. 617-*quater* consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedire o interrompere le stesse. La diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico del contenuto delle comunicazioni in discorso integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di "software"; l'impedimento o interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle stesse e può attuarsi non solo attraverso l'impiego di *virus* informatici, ma anche con il sovraccaricare la rete con l'immissione di grandi quantità di comunicazioni fasulle o "e-mail" indesiderate (*spam*).

Il reato è perseguibile a querela di parte, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla legge, tra le quali rientrano le condotte commesse, in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti pubblici servizi o di pubblica utilità, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

L'interesse tutelato è quindi quello della segretezza e inviolabilità delle comunicazioni.

Il reato è di mera condotta, a forma vincolata, ed è comune.

È previsto il dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e la volontà del fatto tipico previsto dalla norma.

- **Istallazione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies c.p.).**

L'art. 617-*quinquies* punisce il solo fatto dell'istallazione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni indipendentemente dal verificarsi di tali eventi.

Tale reato, a differenza di quello contemplato dall'art. 617-*quater*, è perseguibile d'ufficio.

L'elemento oggettivo consiste nell'installare ovvero nel mettere in opera strumenti tecnici atti ad intercettare (inserirsi in una comunicazione e riceverla all'insaputa del mittente e del destinatario), impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

È un reato comune, di pericolo e di mera condotta, a forma vincolata, perché la condotta è prestabilita dalla legge.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e alla volontà del fatto tipico, è necessario l'ulteriore scopo di intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

L'art. 635-*bis* punisce, salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui; secondo un'interpretazione rigorosa tra i programmi informatici altrui potrebbero essere ricompresi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in forza della concessione di licenza d'uso da parte del legittimo titolare del "software".

La disposizione è stata novellata dalla legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Con le modifiche apportate dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, il legislatore ha, per un verso, introdotto una condizione di procedibilità (proposizione della querela da parte della persona offesa) nell'ipotesi semplice di reato (in passato si procedeva d'ufficio); per altro verso, ha precisato con maggior chiarezza le modalità della condotta di danneggiamento, includendovi anche la cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni dati e programmi (attività che avrebbero comunque potuto essere ricomprese, in via interpretativa, tra le condotte penalmente sanzionate).

Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque, di mera condotta in quanto si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita e a forma libera.

Si tratta, inoltre, di una fattispecie sussidiaria, perché sussiste qualora non sia configurabile un reato più grave. Anche nel testo modificato, il reato prevede il mero dolo generico, ovvero la previsione e la volontà del fatto tipico previsto dalla norma.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

L'art. 635-ter, salvo che il fatto costituisca reato più grave, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo precedente, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento. Le condotte rilevanti devono essere finalizzate a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità; pertanto sono ricomprese in tale fattispecie anche le condotte riguardanti informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da soggetti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. Per entrambe le fattispecie penali, i fatti commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di "amministratore del sistema" costituiscono circostanze aggravanti.

Si tratta di un reato comune, di mera condotta, a forma libera, dove l'eventuale evento si configura come elemento aggravante.

Mentre il reato di cui all'art. 635-bis è perseguibile a querela di parte o d'ufficio, se ricorre una delle aggravanti contemplate dalla norma, mentre il reato di cui all'art. 635-ter è sempre perseguibile d'ufficio. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi dell'art. 615-ter c.p..

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.)**

L'art. 635-quater punisce, salvo che il fatto costituisca reato più grave, il soggetto che, mediante le condotte elencate dall'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per il perfezionamento del reato in oggetto, occorre che il sistema su cui si perpetrata la condotta criminosa debba risultare danneggiato o reso anche in parte inservibile o ne debba venire ostacolato il corretto funzionamento. Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità ha pertanto mantenuto la caratteristica di reato di evento.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

È un reato comune di mera condotta, a forma libera. Si tratta, peraltro di una fattispecie sussidiaria,

perché sussiste qualora non sia configurabile un reato grave.

È previsto il dolo generico, ovvero la previsione e la volontà del fatto tipico descritto dalla norma incriminatrice.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.).**

L'art. 635-*quinquies* punisce le stesse condotte sanzionate nell'articolo precedente, anche se gli eventi lesivi non si verificano in concreto. L'evento del loro verificarsi costituisce, pertanto, circostanza aggravante della pena, ad eccezione dell'ostacolo al funzionamento del sistema, che non rientra espressamente tra i fatti aggravanti. Requisito ulteriore per il perfezionarsi della fattispecie di reato è che deve trattarsi di condotte dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

A differenza di quanto stabilito dall'art. 635-*bis*, non vi è alcun riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici, per cui è da ritenere sufficiente ai fini della commissione della presente fattispecie di reato, che i sistemi aggrediti siano di "pubblica utilità".

Sul piano interpretativo, si può ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici nel caso in cui queste rendano inservibili i sistemi o ne ostacolano gravemente il normale funzionamento.

Si precisa che i reati di cui agli artt. 635-*quater* e 635-*quinquies* sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di "amministratore del sistema".

Qualora le condotte descritte conseguano a un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del richiamato art. 615-*ter* c.p.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- **Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

Il “documento informatico” – ai sensi del codice dell’amministrazione digitale (art. 1, lett. p), d.lgs. n. 82/2005) – è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

La norma in esame sancisce che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applica la stessa disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, di cui agli articoli da 476 a 493 del codice penale.

Nell’attuale legislazione, la nozione di documento informatico è svincolata dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l’elemento penalmente rilevante ai fini dell’individuazione e della qualificazione del documento come informatico consiste nell’attribuibilità allo stesso dell’efficacia probatoria secondo le norme civilistiche. Questo significa che il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica è parificato alla scrittura privata, per cui viene ad avere l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c.: fa piena prova tra le parti, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Questo reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (cosiddetto “certificatore qualificato”), il quale allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, vale a dire dell’attestato elettronico che collega all’identità del titolare i dati relativi alla verifica e certezza delle firme apposte sui documenti o atti informatici.

Per la configurazione del reato in esame occorre un dolo specifico e cioè sempre il perseguimento di un ingiusto profitto o della volontà di arrecare danno da parte dell’autore dell’illecito penale.

Si richiama, per connessione di argomento e in quanto reato presupposto ai sensi del “Decreto”, anche il delitto di cui all’art. 640-ter, che punisce la frode informatica perpetrata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 5.2 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio.

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai reati informatici sono:

- accesso a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale della Società;
- accesso a sistemi informatici e telematici privati (es. istituti di credito);
- utilizzo e detenzione di ID e/o le password di accesso a portali internet per i quali è necessario avere delle specifiche credenziali;
- gestione delle firme elettroniche;
- attività di manutenzione dei sistemi informatici/telematici e di accesso alle applicazioni;
- gestione e manutenzione hardware e software;
- gestione degli accessi fisici ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture IT;
- attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici.

Nella presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree sensibili sopra menzionate, vengono comunque specificati:

- i principi di comportamento che la Società intende assumere a base del Modello;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

– i compiti di verifica dell'OdV e le attività di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati sopra descritti.

### **5.3 DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE**

I soggetti attivi dei reati di cui alla presente sezione possono essere principalmente gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali) nonché i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

### **5.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO**

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate.

Pertanto è fatto obbligo per tutti i Destinatari del Modello di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle fattispecie, nonché il Codice Etico aziendale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi sociali, le disposizioni dei superiori gerarchici e tutte le politiche e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, nonché di svolgere un'attività di informazione e formazione sull'utilizzo dei sistemi informatici e la gestione delle informazioni.

In particolare, la Società ha definito, approvato e divulgato a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale delle policies aziendali circa l'utilizzo della posta elettronica, di internet, della rete aziendale ed in generale dei dispositivi informatici di comunicazione che la Società mette a disposizione dei propri dipendenti per l'esecuzione delle mansioni di competenza degli stessi, prevedendo altresì controlli e sanzioni nel caso di mancato rispetto di tali direttive aziendali.

La Società ha inoltre adottato:

- un preciso sistema di back up e di archiviazione dei dati informatici (modalità, frequenza, etc.);
- un sistema di controllo di accesso remoto da parte di terzi soggetti;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- un sistema di attribuzione e controllo password con accessi differenziati ai database aziendale a seconda della mansione/attività;
- requisiti di autenticazione a tutti i sistemi informatici/telematici, applicazioni e reti [regole per la creazione, modifica, conservazione di password];
- un sistema di controllo di variazioni significative di dati e informazioni e altri anomali inserimenti, modificazioni o cancellazioni;
- un sistema di gestione e manutenzione hardware;
- un sistema di installazione, gestione e manutenzione software (ivi compresi verifica di validità, operatività, scadenza e limiti di licenze e certificazioni di software);
- una precisa regolamentazione di accesso fisico ai locali in cui risiedono le infrastrutture IT (attribuzione di facoltà di accesso e misure di sicurezza);
- una regolamentazione ai fini dell'utilizzo della posta elettronica aziendale e di internet;
- una regolamentazione dell'utilizzo della firma digitale con formale attribuzione e assunzione della relativa responsabilità;
- la nomina di amministratore/i di sistema, definizione di compiti e attribuzioni ed assunzione della relativa responsabilità.

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- formare o concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a formare documenti informatici falsi o alterare atti veri;
- contraffare o alterare o concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nel contraffare o alterare certificati, attestati o autorizzazioni amministrative contenute in un documento informatico, o a contraffare o alterare le condizioni richieste per la loro validità;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a formare e rilasciare una copia in forma legale su documento informatico di un atto pubblico o privato inesistente o una copia diversa dall'originale;
- contraffare o concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nel contraffare un attestato;
- concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella falsa attestazione da parte di quest'ultimo in un documento informatico che un fatto è stato da lui compiuto o che è avvenuto in sua presenza, ovvero nell'attestazione da parte dello stesso in un documento informatico di aver ricevuto dichiarazioni non rese o nell'omissione o alterazione di dichiarazioni da lui ricevute;
- concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella falsa attestazione, in atti, in certificati o autorizzazioni amministrative sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità;
- concorrere con un esercente una professione sanitaria o forense o altro servizio di pubblica necessità nell'attestare falsamente, in un certificato sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità;
- attestare falsamente, oralmente o per iscritto, ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità;
- scrivere o lasciare scrivere false indicazioni nelle registrazioni, sotto forma di documento informatico, soggette all'ispezione dell'Autorità di P.S. o nelle notificazioni, sotto forma di documento informatico, alla stessa Autorità, riguardanti operazioni industriali, commerciali o professionali;
- formare in tutto o in parte scritture private false, sotto forma di documento informatico, o alterazione di scritture private vere, utilizzandole o lasciando che altri le utilizzino;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- scrivere o far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto privato produttivo di effetti giuridici diversi da quelli previsti, utilizzandolo o lasciando che altri lo utilizzino;
- scrivere o far scrivere, ovvero concorrere con un pubblico ufficiale nello scrivere o nel far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto pubblico diverso da quello a cui il pubblico ufficiale stesso era obbligato o autorizzato;
- distruggere, sopprimere, occultare in tutto o in parte una scrittura privata o un atto pubblico veri, sotto forma di documento informatico;
- utilizzare abusivamente la firma digitale aziendale o, comunque, in violazione delle procedure che ne regolamentano l'utilizzo;
- introdursi abusivamente o permanere contro la volontà espressa o tacita dell'avente diritto, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione apparecchiature dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o le informazioni, i dati o i programmi ivi contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento;
- intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui, o utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi al fine distruggere, danneggiare, o causare l'inutilizzabilità in tutto o in parte di sistemi informatici o telematici ovvero al fine di ostacolarne gravemente il loro funzionamento.

## **5.5 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

Fermo quanto previsto nell'apposito capitolo del Modello Organizzativo – Parte Generale, l'OdV effettua periodicamente controlli ed ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili di cui alla presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

A tal fine, all'OdV della Società viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 6. PARTE SPECIALE F: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

### 6.1 INTRODUZIONE IN MERITO ALLE FATTISPECIE DI REATI ASTRATTAMENTE INTEGRABILI IN MATERIA

Con la Legge 15/07/2009, n. 94, in particolar modo con l'art. 2 comma 29, il legislatore ha previsto l'introduzione della responsabilità degli Enti anche per reati di criminalità organizzata. Per l'effetto, è stato inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-ter.

Va detto immediatamente che la Società ha rilevato un rischio puramente astratto di commissione di tali illeciti. Purtroppo, essendo noto il pesante sistema sanzionatorio, in tale sezione si intende comunque fare cenno alle fattispecie contemplate dalla L. n. 94/2009.

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

In sostanza, il delitto in questione si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- a) Sussistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente stabile;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- b) Esistenza di un programma criminoso a carattere indeterminato per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi degli illeciti prospettati;
- c) Creazione di una struttura organizzativa, ancorchè rudimentale, idonea ed adeguata a realizzare i reati-scopo dell'associazione;
- d) Coscienza e volontà in capo ai partecipanti di far parte di un impegno collettivo permanente.

• **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal 1° comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal 2° comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Va menzionato che costituiscono reati presupposto per la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 tutti i delitti, senza eccezioni di sorta, laddove commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

La pena stabilita dal 1° comma dell'art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal 3° comma del medesimo art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

- **Sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione (art. 630 c.p.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal 2° comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dodici anni, nell'ipotesi prevista dal 2° comma, ed a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal 3° comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al 5° comma del presente articolo.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/90, art. 74)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/90, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della L. 22/12/1975, n° 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della L. 26/06/1990, n° 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.)**

Costituiscono condotte rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 anche quelle di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della L. 18/04/1975, n° 110.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 6.2. AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO

Come già anticipato, il rischio di commissione delle fattispecie sopra richiamate nell'interesse o a vantaggio della Società è ipotetico ed astratto, comunque eventualmente delimitato alla sola “associazione per delinquere”, in relazione ad attività non costituenti l'oggetto sociale principale.

In quest'ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile ex ante da parte della Società, ma si leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle scelte di alcuni suoi membri nel caso in cui decidano di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi esistente per fini criminali.

In ambito aziendale, il reato di associazione per delinquere potrebbe astrattamente configurarsi con riferimento alla consumazione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, truffa ai danni dello stato, traffico illecito di rifiuti e, più in generale, in materia di reati societari.

## 6.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24-ter D.lgs. 231/2001.

I Destinatari del Modello, ciascuno nell'ambito della propria competenza, hanno i seguenti doveri:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento di attività potenzialmente critiche con riguardo agli illeciti in rilievo;
- per quanto possibile, verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di fornitori, appaltatori, consulenti, agenti, collaboratori partner, sia in sede di instaurazione sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- attivarsi immediatamente, informando debitamente la Società, nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- assicurare che la scelta di soggetti terzi avvenga attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto del Codice Etico e che sia garantita la tracciabilità del processo di selezione mediante l'utilizzo di apposita documentazione nelle diverse fasi del processo;
- mantenere un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 7. PARTE SPECIALE G: REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

### 7.1 INTRODUZIONE IN MERITO ALLE FATTISPECIE DI REATI ASTRATTAMENTE INTEGRABILI IN MATERIA, PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

Con la Legge 23/07/2009, n. 99, il legislatore ha previsto l'introduzione della responsabilità degli Enti anche per i delitti contro l'industria e il commercio. Per l'effetto, è stato inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 bis-1.

Di seguito, si riporta l'elenco degli illeciti che possono determinare una responsabilità dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/01.

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio.

L'illecito, ove la condotta fraudolenta si protragga nel tempo, ha natura di reato eventualmente permanente.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva. "Commerciale" è l'attività di interposizione nella

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

circolazione dei beni; “industriale” è l'attività diretta a produrre beni o servizi, “produttiva” è ogni attività che crea servizi senza presupporre un intervento sulla materia.

Il fine della condotta illecita è quello di eliminare o scoraggiare l'altrui concorrenza.

La *ratio* della circostanza aggravante è da individuarsi nell'esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali, verosimilmente, assumono una maggiore utilità sociale.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Indice

e per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

La condotta tipica consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione in Italia o anche all'estero prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati.

- **Frode all'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

L'interesse tutelato dalla norma è quello del leale esercizio e dell'onesto svolgimento dell'attività commerciale.

L'elemento materiale del reato di frode all'esercizio del commercio consiste nel consegnare consapevolmente all'acquirente una cosa mobile non corrispondente a quella convenuta.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Tale fattispecie delittuosa mira a reprimere ogni operazione che sia comunque diretta allo scambio e allo smercio di cibi e bevande non genuini.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Il reato si perfeziona ogni qualvolta la merce irregolare sia stata messa a disposizione del pubblico o comunque dei terzi acquirenti, ancorché essa non abbia formato oggetto di un negozio di compravendita.

È necessaria la consapevolezza e la volontà dell'esposizione in vendita o della messa in circolazione di prodotti con segni mendaci.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al 1° comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, 2° comma, e 517 bis, 2° comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice va individuato nel diritto allo sfruttamento del titolo di proprietà industriale.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, 2° comma, e 517-bis, 2° comma.

I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Al fine di comprendere la portata delle disposizioni sopra enunciate, si precisa che i segni distintivi (nome di un prodotto, marchio, ragione e denominazione sociale, insegna, emblema, slogan e altre peculiarità – e.g. le particolari divise del personale) hanno la funzione di contraddistinguere sul mercato determinati prodotti e servizi.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

La tutela dei segni distintivi è finalizzata ad attribuire al titolare un diritto di “uso esclusivo” con corrispondente obbligo di differenziazione a carico dei terzi, affinché non vengano pregiudicati i vantaggi competitivi derivanti dalle funzioni distintiva (provenienza, caratteristiche, qualità etc.) e attrattiva (per il mercato) degli stessi.

Condizione necessaria affinché si perfezionino le figure di reato in esame è che le condotte vengano poste in essere potendo conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale, titoli in conformità con le norme delle nazionali, comunitarie o internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La tutela prevista per le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. deve ritenersi limitata, secondo le interpretazioni giurisprudenziali ai soli marchi registrati. La registrazione rappresenterebbe, pertanto, il presupposto della condotta.

L'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 473 c.p. (in piena coincidenza con quello dell'art. 474 c.p.) è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché non è necessario per integrare il reato che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

Al contrario, il reato può sussistere - se la contraffazione sia oggettivamente realizzata - anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. Nell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., inoltre, non è neppure necessario per la ricorrenza del reato che il marchio contraffatto raggiunga il consumatore individuale, in quanto la condotta sanzionata consiste nella contraffazione o alterazione, ovvero nell'uso del marchio o del segno distintivo contraffatto o alterato da altri, e detto uso non necessariamente si identifica con la cessione al consumatore potendo realizzarsi in una fase anteriore alla collocazione sul mercato del prodotto recante il marchio contraffatto.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino.

Anche l'articolo 25 bis prevede l'applicazione di sanzioni non solo pecuniarie, ma anche interdittive; in particolare, per la violazione degli artt. 473 e 474, è prevista l'applicazione di tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore ad un anno.

Sono destinatari della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (c.d. soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (c.d. soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 7.2. AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO

Con riferimento al rischio di commissione dei reati (di cui agli artt. 25 bis e 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come “sensibili” le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i soggetti esterni:

- progettazione e realizzazione tecnica di prodotti/servizi;
- sviluppo di prototipi e/o brevetti;
- vendita dei prodotti;
- gestione della contrattualistica;
- approvvigionamento di beni destinati a formare oggetto di prodotti per i clienti;
- controllo qualità del prodotto erogato;
- partecipazione a progetti, anche di ricerca, o iniziative di settore, anche con altri concorrenti;

## 7.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento contenuti sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati.

La Società, che considera tra i propri stakeholders di riferimento non solo i clienti, ma anche le imprese concorrenti, ritiene importante e necessario che l'attività aziendale venga costantemente svolta non solo nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti, ma anche con correttezza, lealtà, buona fede e trasparenza (quest'ultima temperata dalle esigenze di riservatezza delle strategie imprenditoriali e delle informazioni aziendali).

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

L'attività di ricerca, progettazione e sviluppo di nuovi prodotti finalizzata alla individuazione di nuove opportunità di business legate all'evoluzione della tecnologia e del mercato viene quindi effettuata nel pieno rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti, incluse quelle poste a tutela della proprietà industriale, attuando ove possibile una preventiva verifica circa l'eventuale preesistenza di titoli di proprietà industriale altrui (registrazioni marchi o altri segni distintivi).

Costituisce preciso obbligo per tutti i Destinatari rispettare, in esecuzione di contratti con la clientela, gli impegni e le condizioni risultanti dai contratti medesimi, ivi compresa la consegna di prodotti con specifiche tecniche, marchi o altri segni distintivi conformi alle pattuizioni contrattuali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori/clienti;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *bis* in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- rispettare le eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti principi dettati con la finalità di rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti e soggetti esterni;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta tenuta dalla Società potenzialmente lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;
- verificare con professionisti del settore la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di marchi e brevetti;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- adottare un processo interno che consenta la ricerca e quindi la verifica di eventuali precedenti depositi di marchi e brevetti altrui;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- prevedere l'inserimento sistematico di una clausola in materia di responsabilità degli enti ai sensi del Decreto 231 in tutti i contratti con Consulenti, Fornitori ed altri soggetti terzi in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei principi contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto

È quindi fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato sopraindicate, richiamate dall'art. 25 bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, è fatto espresso divieto per tutti i Destinatari di:

- contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti o servizi, con riferimento ai quali, con ordinaria e qualificata diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale o intellettuale;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi tutelati, nazionali o esteri, che siano contraffatti o alterati;
- fornire ai clienti un prodotto difforme dalle condizioni contrattuali;
- progettare, realizzare, utilizzare detenere per la vendita, vendere o comunque mettere in circolazione prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi, potendo conoscerne l'esistenza con ordinaria e qualificata diligenza.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

La Società definisce e diffonde specifiche policies aziendali nonché procedure che rappresentano linee guida per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali.

#### **7.4 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

Fermo quanto previsto nell'apposito capitolo del Modello organizzativo – Parte generale, dedicato alla disciplina dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi in rilievo di cui alla presente Parte Speciale, mediante verifiche presso le varie sezioni aziendali interessate.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## **8. PARTE SPECIALE H: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO.**

### **8.1 INTRODUZIONE IN MERITO AGLI ILLECITI SOPRA RICHIAMATI, PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.**

Con il D.Lgs. n. 231 del 21/11/2007, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e alla direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione.

L'art. 63, comma 3, introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Di seguito, l'art. 3, comma 3, della L. 15 dicembre 2014, n. 186, aggiunge alle fattispecie precedenti anche il reato di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

Nel contesto in esame, va segnalato che l'art. 52 del D.Lgs. 231/2007 obbliga specificatamente i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'OdV, istituiti negli enti destinatari della disciplina, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio ed a segnalare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, o di cui abbiano altrimenti notizia. (es. su segnalazione dei dipendenti o di altri organi dell'ente).

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

La norma punisce chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

La ratio della fattispecie è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, ovvero dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza del bene da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

La fattispecie si concretizza allorché, fuori dai casi di concorso nel reato, l'agente sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire che gli autori dei reati, tramite terzi, riescano ad occultare le utilità conseguite illecitamente e possano per l'effetto, più agevolmente, rimettere in circolazione capitali ormai "depurati", e perciò utilizzabili anche in attività economiche lecite.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che si traduce nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate. Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in oggetto prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio: la condotta incriminata consiste dunque nell'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

La norma sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si tratta di un reato proprio atteso che il soggetto attivo è l'autore del delitto presupposto.

## **8.2 AREE ED ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le fattispecie delittuose in questione possono essere commesse da chiunque (cd. reati comuni), fatta eccezione per il reato di autoriciclaggio che può essere integrato esclusivamente da chi abbia posto in essere, anche in via concorsuale, un precedente illecito

Il requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio dell'Ente deve essere comunque escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente. Tale attinenza si potrà evincere, ad esempio, nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'effettuazione di un investimento. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano; lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esulano rispetto all'oggetto sociale.

I processi identificati come a rischio di commissione dei reati in rilievo riguardano principalmente l'approvvigionamento di beni e servizi, la stipula di contratti con soggetti privati, l'assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna, la gestione dei flussi finanziari, la gestione degli agenti.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Con riferimento al reato di ricettazione, i settori di attività maggiormente a rischio sono il settore Acquisti e quello Commerciale; con riferimento alle altre tre ipotesi di reato, risultano maggiormente a rischio i settori Commerciale ed Amministrativo-finanziario.

In astratto, possono essere considerate maggiormente a rischio le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone giuridiche e fisiche residenti in paesi a rischio, individuati nelle cd. "Liste Paesi", e/o con persone fisiche o giuridiche collegate ai reati di criminalità organizzata transnazionale, riportati nelle cd. "Liste Nominative" (entrambe rinvenibili nel sito internet dell'Ufficio italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti), o con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

### **8.3 PRINCIPI COMPORAMENTALI**

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari del presente Modello l'espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé una fattispecie di reato rientrante tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

Ai Destinatari del Modello è, inoltre, fatto divieto di:

- intrattenere, in particolare, rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità dei fornitori nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o del servizio;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non siano dovute dalla società a causa di obblighi di legge;
- utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con attestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri.

I Destinatari del Modello, ciascuno nell'ambito della propria competenza, hanno quindi i seguenti doveri:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti, consulenti e agenti anche stranieri;
- confrontare sempre più proposte nella ricerca dei fornitori, orientandosi verso quelli che offrono maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico e finanziario;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- ogni fornitura di servizi o prestazioni professionali deve avvenire a fronte di un compenso congruo, coerente con i prezzi di mercato;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare pagamenti solo a fronte di un idoneo documento giustificativo, adeguatamente controllato ed autorizzato;
- effettuare pagamenti ed incassi preferibilmente mediante rimesse bancarie; pagamenti ed incassi in contanti devono essere debitamente documentati ed autorizzati;
- compiere verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per il pagamento in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità);
- mantenere un rapporto collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- segnalare ai responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme ed eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, etc.) degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

Tali principi e comportamenti sono regolati da apposite procedure redatte in ambito amministrativo-finanziario.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

#### **8.4 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

Fermo quanto previsto nell'apposito capitolo del Modello organizzativo – Parte generale, dedicato alla disciplina dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi in rilievo di cui alla presente Parte Speciale, mediante verifiche presso le varie sezioni aziendali ed incontri periodici con i sindaci.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## **9. PARTE SPECIALE I: REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

### **9.1 INTRODUZIONE IN MERITO ALLE fattispecie DI REATI ASTRATTAMENTE INTEGRABILI IN MATERIA.**

Il D. Lgs. del 16/07/2012, n° 109 ha introdotto all'interno delle fattispecie di reato del D. Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti anche per l'illecito disciplinato dall'art. 22, comma 12-bis del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione).

L'art. 22 comma 12 d.lgs cit. dispone che il datore di lavoro, il quale occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

L'art. 22 comma 12-bis prevede una circostanza aggravante di tale illecito.

Le pene sono infatti aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

Solo l'integrazione della fattispecie nella forma aggravata costituisce presupposto di applicabilità delle sanzioni del D.Lgs. 231/01.

### **9.2 AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO**

L'attività a rischio riguarda essenzialmente l'ambito della selezione, assunzione e, più in generale, quello della gestione delle risorse umane.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Il reato presupposto potrebbe essere commesso anche da imprese esterne che operano all'interno dell'azienda.

### 9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dal “Testo Unico sull’Immigrazione”.

I Destinatari del Modello, ciascuno nell’ambito della propria competenza, hanno altresì i seguenti doveri:

- mantenere condotte che siano sempre in linea e conformi con il Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e con i principi e le prescrizioni dettate dalla Società nel Codice Etico ed in eventuali regolamenti aziendali in materia;
- registrare e documentare ai fini della tracciabilità ogni operazione rilevante in materia;
- conservare agli atti, per eventuali controlli dell’Organismo di Vigilanza, la documentazione raccolta negli approfondimenti e le considerazioni effettuate che hanno o meno portato alla segnalazione di eventuali violazioni;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV eventuali situazioni di incertezza in merito ai comportamenti da osservare, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, ad eventuali situazioni insolite o sospette;
- verificare, in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi, asseritamente già in possesso del permesso di soggiorno, l’effettiva esistenza e validità di quest’ultimo;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in prossimità della scadenza della validità dello stesso;
- prevedere l'impegno del lavoratore assunto dalla Società di trasmettere alla stessa qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'impiego) in ordine alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;
- inserire nei contratti con le Agenzie del lavoro, nonché con le imprese esterne che a qualsiasi titolo operino all'interno dell'azienda, una clausola di responsabilità al fine di garantire, da un lato, che il personale "somministrato", o comunque operante all'interno della Società, sia munito di regolare permesso di soggiorno, dall'altro, di stabilire l'esclusiva responsabilità in capo a quest'ultime in ipotesi di assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare.

#### **9.4 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

Fermo quanto previsto nell'apposito capitolo del Modello organizzativo – Parte generale, dedicato alla disciplina dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi in rilievo di cui alla presente Parte Speciale, mediante verifiche presso le varie sezioni aziendali interessate.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## **10. PARTE SPECIALE L: REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO**

### **10.1 INTRODUZIONE IN MERITO ALLE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE INTEGRABILE IN MATERIA.**

La legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» ha introdotto importanti novità in materia di contrasto al fenomeno del cosiddetto “caporalato”, ossia alle pratiche di reclutamento e sfruttamento di manodopera “in nero” o, comunque, con trattamenti lavorativi non regolari, realizzate attraverso lo sfruttamento dello “stato di bisogno” del lavoratore. I principali filoni di intervento della legge, che si compone di dodici articoli, riguardano:

- la riscrittura del reato di “caporalato”, con la previsione della responsabilità anche del datore di lavoro;
- l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
- l’arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- il rafforzamento dell’istituto della confisca;
- l’adozione di misure cautelari relative all’azienda agricola in cui è commesso il reato;
- l’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
- l’estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta;
- il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
- il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo

Sotto il profilo penale – per quanto di interesse in questa sede – l’articolo 1 del provvedimento in esame riformula la fattispecie di cui all’articolo 603-bis c.p., rubricata «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». Il nuovo testo dell’articolo 603-bis, comma 1, c.p. sanziona con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro «per ciascun lavoratore reclutato» le condotte di colui che:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori (il cosiddetto “caporale” o “intermediatore”);

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro "stato di bisogno" (è soppresso lo "stato di necessità").

È importante sottolineare che il reato non trova applicazione soltanto nel settore agricolo, essendo formulato in termini generici.

Il reato non richiede più, quale condizione necessaria, lo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione.

Le condotte sanzionate dall'ipotesi-base, inoltre, prescindono del tutto da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori, i quali, tuttavia, rilevano ai sensi del novellato comma 2, che introduce una fattispecie aggravata per i casi in cui – appunto – i fatti siano commessi con violenza o minaccia, comminando la sanzione (fino a oggi vigente) della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

In relazione a questo reato, così come modificato, è stata introdotta (articolo 25-quinquies) un'ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; pertanto, del fatto di caporalato, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa da parte di un soggetto in posizione apicale o subordinata, risponderà anche l'ente, che rischierà l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, nonché una sanzione interdittiva di durata non inferiore a un anno (quale, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività).

## **10.2 AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO**

L'attività a rischio riguarda essenzialmente il processo di ricerca, selezione, assunzione e, più in generale, quello della gestione delle risorse umane ed il processo di gestione dei fornitori.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

### 10.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

L'elenco degli "indici" in questione ricomprende, tra i fattori "sintomatici" di sfruttamento, rilevanti anche singolarmente:

- il pagamento (reiterato) di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi;
- il pagamento (reiterato) di retribuzioni il cui ammontare, in ogni caso, risulti non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- le violazioni (reiterate) concernenti l'orario di lavoro, i riposi, le aspettative;
- le violazioni delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore ad una condizione di lavoro degradante, anche con riferimento ai metodi di sorveglianza o alla natura delle situazioni alloggiative offerte.

I Destinatari del Modello, ciascuno nell'ambito della propria competenza, hanno i seguenti doveri:

- inserire nei contratti con le Agenzie del lavoro, nonché con le imprese esterne che a qualsiasi titolo operino all'interno dell'azienda, una clausola di responsabilità al fine di garantire, da un lato, che il personale "sommministrato", o comunque operante all'interno della Società, non subisca condotte di "sfruttamento" (così come definito dalla normativa sopracitata), dall'altro, di stabilire l'esclusiva responsabilità in capo a quest'ultime in ipotesi di violazione della fattispecie di reato sopra delineata.
- acquisire copia del Durc a ogni scadenza per la verifica della regolarità contributiva;
- monitorare, attraverso un'analisi della registrazione delle presenze (possibile soprattutto negli "appalti interni", ossia quelli che si svolgono all'interno dello stabilimento del committente), il ricorso al lavoro straordinario e il rispetto delle ferie annuali;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- implementare “indicatori” e verifiche indirette attraverso, ad esempio, la richiesta in sede di contrattualizzazione di appalti del modello DM10 (Il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Inps, delle agevolazioni e degli sgravi) presentato dall'impresa appaltatrice all'Inps.
- registrare e documentare ai fini della tracciabilità ogni operazione rilevante in materia;
- conservare agli atti, per eventuali controlli dell'Organismo di Vigilanza, la documentazione raccolta negli approfondimenti e le considerazioni effettuate che hanno o meno portato alla segnalazione di eventuali violazioni;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in merito ai comportamenti da osservare, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, ad eventuali situazioni insolite o sospette;

#### **10.4 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

Fermo quanto previsto nell'apposito capitolo del Modello organizzativo – Parte generale, dedicato alla disciplina dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi in rilievo di cui alla presente Parte Speciale, mediante verifiche presso le varie sezioni aziendali interessate.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## **11. PARTE SPECIALE M: REATO DI PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA E RELIGIOSA**

### **11.1 INTRODUZIONE IN MERITO ALLE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE INTEGRABILE IN MATERIA.**

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

La disposizione è entrata in vigore il 12 dicembre 2017.

Tuttavia il 6 aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che, all'art. 7, comma 1 lett. c), ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza tuttavia intervenire direttamente sul d.lgs. 231/2001, e ne ha spostato il testo nell'art 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa):

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi*

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

*partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

***Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".***

L'ultimo comma in grassetto è reato-presupposto 231.

Le sanzioni previste dall'art. 25-terdecies D del Decreto sono le seguenti:

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 [richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1º marzo 2018 n. 21], si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

*2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".*

## **11.2 AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO**

Considerate le attività svolte da Raccorderie Metalliche la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il personale di Raccorderie Metalliche compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di risk assessment con il personale aziendale.

Dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

- le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali Raccorderie Metalliche potrebbe in-trattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975;
- le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale;
- l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica;

### **11.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO**

I Destinatari del Modello, ciascuno nell'ambito della propria competenza, hanno altresì i seguenti doveri:

- mantenere condotte che siano sempre in linea e conformi con i principi e le prescrizioni dettate dalla Società nel Codice Etico ed in eventuali regolamenti aziendali in materia;
- registrare e documentare ai fini della tracciabilità ogni operazione rilevante in materia; conservare agli atti, per eventuali controlli dell'Organismo di Vigilanza, la documentazione raccolta negli approfondimenti e le considerazioni effettuate che hanno o meno portato alla segnalazione di eventuali violazioni;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in merito ai comportamenti da osservare, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, ad eventuali situazioni insolite o sospette;

Ai Destinatari del Modello, ciascuno nell'ambito della propria competenza, è altresì fatto espresso divieto di:

- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale

#### **11.4 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

Fermo quanto previsto nell'apposito capitolo del Modello organizzativo – Parte generale, dedicato alla disciplina dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi in rilievo di cui alla presente Parte Speciale, mediante verifiche presso le varie sezioni aziendali interessate.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 12 PARTE SPECIALE N: REATI TRIBUTARI

### 12.1 INTRODUZIONE SULLE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI

Il 24 dicembre 2019, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 157/2019, è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”.

In sede di conversione sono state previste sia l'attenuazione dell'apparato sanzionatorio nei confronti delle persone fisiche, per le quali è stato abbassato il limite massimo della pena per i reati dichiarativi ed eliminato l'abbassamento delle soglie per i reati di omesso versamento, che l'inasprimento della normativa nei confronti delle persone giuridiche, per le quali sono state inserite, nel novero dei reati presupposto, ulteriori fattispecie di delitti tributari previste dal D.Lgs. 74/2000 (con l'aggiunta dell'articolo 25-quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001).

#### **Reati tributari introdotti nell'art 25 -quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01**

L'art. 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato [D.Lgs. 74/2000](#)) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

#### **Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Operatività: il reato in questione si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, per cui la nuova disciplina non impatta sulla dichiarazione annuale relativa al 2018, ma esplica efficacia a partire da quella del periodo d'imposta successivo.

Le nuove norme saranno invece operative:

- nei casi di dichiarazioni presentate da parte di coloro che hanno l'esercizio sociale "a cavallo" i cui termini scadono alla fine dell'11° mese dalla chiusura del periodo d'imposta. Ad esempio, una società con esercizio sociale 1.5.2018-30.4.2019, obbligata a presentare la dichiarazione entro il 31.3.2020;
- dichiarazioni IVA fraudolente che si presenteranno entro il 30.4.2020;
- dichiarazioni "infrannuali" presentate successivamente all'entrata in vigore della nuova norma.

### **Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Operatività: il reato in questione si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, per cui la nuova disciplina non impatta sulla dichiarazione annuale relativa al 2018, ma esplica efficacia a partire da quella del periodo d'imposta successivo (con le avvertenze già indicate sub art. 2).

Si evidenzia che questo reato, diversamente da quello statuito all'articolo 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila e (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

### **Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Operatività: trattandosi di un reato "istantaneo", che si consuma al momento dell'emissione o del rilascio del documento falso, le nuove norme rileveranno non appena entrate in vigore (cioè dal 24.12.2019).

### **Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Operatività: se il reato in esame si manifesta sottoforma di:

- a. distruzione di documenti contabili, realizza un'ipotesi di reato istantaneo e dunque si consuma con la soppressione di tale documentazione;
- b. occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, costituisce invece un reato "permanente", la cui flagranza si protrae sino al momento dell'accertamento tributario

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

scaturito dalla verifica fiscale, essendo questo il momento in cui gli effetti del reato, cioè l'ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo fiscale, si cristallizzano definitivamente.

## **Art. 11 Sottrazione fraudolenta di pagamento di imposte**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

### **Sanzioni**

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Si segnala poi che, se in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

È stata, altresì, prevista l'applicazione delle misure interdittive di cui all'articolo 9 D.Lgs. 231/2001, che, sino ad oggi, non avevano trovato applicazione. In particolare, si tratta:

- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Una mitigazione, tuttavia, è prevista dall'ipotesi di estinzione della fattispecie di reato di cui agli articoli 2 e 3 attraverso il pagamento dell'intero debito tributario, sempreché il pagamento in parola venga effettuato prima che l'indagato abbia la conoscenza formale di un procedimento penale a suo carico.

Infine, corre l'obbligo di precisare che l'apparato sanzionatorio è stato emendato anche riguardo alla confisca per sproporzione, che colpisce denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

sproporzionato al proprio reddito. Rimane invece applicabile la confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.

### **Ulteriori aggiornamenti di gennaio 2020: attuazione Direttiva PIF**

Per completezza si segnala che in data 23 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha comunicato l'approvazione in via preliminare di un decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2017/1371 in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea (cosiddetta Direttiva PIF), che, qualora reso definitivo, andrebbe tra l'altro ad ampliare il catalogo dei reati tributari 231 includendovi i seguenti delitti, laddove presentassero elementi di transnazionalità e rilevanza (imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di euro):

- Delitti di dichiarazione infedele.
- Delitti di omessa dichiarazione.
- Ipotesi di delitto tentato, e non solo consumato.
- Delitti di indebita compensazione.
- Ampliamento del panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione con l'aggiunta dei reati di peculato, peculato per profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio.
- Estensione del novero dei reati 231 ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, del reato di frode in agricoltura e del reato di contrabbando quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro.

### **12.2 AREE E ATTIVITÀ A RISCHIO**

- Attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione dei reati tributari (es. predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA).
- Attività sensibili svolte al di fuori del processo fiscale, ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più dei reati tributari 231 (es. gestione della contabilità, tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili etc.).

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- Attività sensibili svolte nell'ambito di processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (es. gestione acquisti di beni e servizi; gestione vendite di beni e servizi, gestione del magazzino).

### 12.3 DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti aziendali della Società (Direzione Generale, Direzione Amministrativa e Finanziaria, Direzione acquisti, Direzione personale) operanti nelle aree a rischio sopra citate.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

### 12.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

#### Divieti

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25- *quinquiesdecies* del Decreto);
- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

#### Doveri

La presente sezione prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la corretta tenuta della contabilità nonché la corretta gestione della liquidità e, pertanto, degli incassi e dei pagamenti;
- rispettare i principi contabili nazionali ed internazionali;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- rispettare le norme di legge e le procedure interne per lo svolgimento delle attività sensibili;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;
- tracciare, archiviare e conservare la documentazione contabile e fiscale;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.
- definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile;
- rispettare scrupolosamente il principio di separazione delle rispettive attività che contraddistinguono il processo sensibile in rilievo;
- garantire la tracciabilità del processo decisionale, affinché esso sia agevolmente ricostruibile e verificabile ex post, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- garantire che ogni operazione commerciale sia supportata da (i) una chiara analisi economica di valutazione dei costi-benefici, (ii) una chiara identificazione della controparte;
- valutare sempre le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla esecuzione di una operazione commerciale;
- comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia quali per esempio:
  - √ assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificabili;
  - √ esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie;
  - √ conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.
- garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti e nelle comunicazioni con gli organi di controllo (collegio sindacale e revisori contabili).

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 12.6 PRINCIPI PARTICOLARI DI COMPORTAMENTO

### **Area Acquisti**

*1) Ricerca e selezione del contraente e valutazione delle offerte secondo criteri disciplinati e oggettivamente validi.*

La scelta di fornitori di beni e/o servizi (e quindi della controparte del rapporto contrattuale oggetto di documentazione contabile) dovrà seguire una procedura formalizzata nonché fondarsi su criteri che ne garantiscano la trasparenza. I fornitori, una volta scelti, dovranno essere monitorati nel tempo.

Dovrà inoltre essere istituita un'accurata procedura di confronto dei preventivi di spesa forniti dai potenziali operatori economici, i quali dovranno essere valutati anche attraverso la comparazione di listini di mercato o in base a precedenti esperienze. Dovrà quindi essere effettuata un'attenta analisi delle poste valutative.

Dovranno essere identificati i ruoli e le responsabilità nella gestione degli acquisti. Le funzioni aziendali incluse nel processo di acquisto dovranno essere separate. Nello specifico, dovrà essere garantita la segregazione tra la gestione dell'ordine, la registrazione della fattura e la gestione dei pagamenti.

*2) Stipula del contratto e doppia firma*

Tale procedura ha la funzione di controllo rispetto all'effettività della prestazione negoziale ed è, dunque, un presidio utile per contrastare l'instaurazione di rapporti negoziali fittizi con soggetti che non svolgono in realtà alcuna prestazione ed il cui rapporto risulti pertanto solamente funzionale all'evasione di imposta.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Nella fase di conclusione del contratto dovranno anticipatamente essere definite le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo, valutando altresì la congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato.

Verranno poi previste clausole contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia del contratto, ivi incluse previsioni finalizzate all'osservanza di regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo.

Il rapporto contrattuale dovrà essere supportato da uno *standard* documentale minimo (documentazione di supporto, ordinativi, evidenze di comunicazioni ecc.), il quale dovrà essere debitamente archiviato e conservato.

Infine, il contratto verrà valutato e approvato da parte di diversi livelli autorizzativi, in modo da impedire che vengano intraprese iniziative individuali per stipulare contratti fittizi destinati al solo fine di emettere fatture false.

*3) Identificazione di una funzione di controllo rispetto allo svolgimento della prestazione e alla congruità del prezzo corrisposto*

Verranno disposti controlli – anche a campione – sulle merci asseritamente acquistate e la corrispondenza quantitativa in magazzino ed altresì verificata la congruità tra importi fatturati per determinati servizi e le quotazioni medie di mercato degli stessi.

Dovrà altresì essere verificata la corrispondenza tra l'ordine effettuato e la relativa fattura.

**Area Amministrazione Finanza e Controllo**

*1) Definizione di funzioni*

Al fine di contrastare la commissione del reato di “dichiarazione fraudolenta” è essenziale prevedere che i soggetti che possono disporre le uscite di cassa siano diversi da quelli che si occupano della fase contrattuale.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

In tal senso è necessaria l'individuazione preventiva dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse finanziarie dell'impresa e che siano materialmente in grado di disporre i pagamenti (avvalendosi dei relativi sistemi elettronici).

## 2) Controllo dei flussi di pagamento

Punto nevralgico dell'attività di controllo sarà quindi l'accertamento che all'emissione di documenti contabili corrisponda un'effettiva uscita monetaria: gli *out flow* economici dovranno essere eseguiti attraverso modalità che ne consentano la tracciabilità, con la conseguenza che ogni movimentazione dovrà essere corredata da un apparato documentale che consentirà una eventuale ricostruzione *ex post* dei flussi.

La materiale esecuzione del pagamento dovrà poi essere subordinata all'autorizzazione da parte di un'apposita funzione che preliminarmente verifichi il rispetto delle procedure stabilite in ordine alla scelta del contraente e alla tipologia di contratto sottoscritto, accertando altresì che siano stati eseguiti i controlli circa l'effettiva esecuzione e la congruità della prestazione.

Accertato il rispetto delle procedure poc'anzi menzionate sarà possibile autorizzare l'*out flow* monetario e registrare le fatture in contabilità.

Bisognerà pertanto verificare che:

- tutti i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo siano conformi:

(i) alle vendite/servizi effettivamente resi/ricevuti nonché

(ii) alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;

- tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;

- tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Dovrà essere effettuata una puntuale verifica di:

- avvenuta registrazione delle fatture di vendita;

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- corrispondenza tra ordini e pagamenti ricevuti.

Dovrà essere utilizzato un sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico. Di conseguenza gli accessi al sistema informatico dovranno essere regolamentati e monitorati.

Dovranno inoltre essere implementati controlli per prevenire duplicazioni in sede di registrazione delle fatture e dei pagamenti.

*1) Attività di monitoraggio inerente la chiusura di note di credito e di debito.*

*2) Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili*

I documenti obbligatori e le scritture contabili dovranno essere conservati per tutta la durata prevista dalla normativa civile e fiscale nei luoghi comunicati all'Agenzia delle Entrate.

Si dovrà adottare un sistema informatico di *back up* per la conservazione elettronica delle scritture contabili obbligatorie in luoghi fisicamente diversi.

*3) Dovrà essere effettuata un'analisi dei fenomeni di triangolazione di pagamenti e incassi*

*4) Misure di controllo rafforzate per casi critici*

Si potrà/dovrà se del caso istituire un sistema di controlli progressivo che preveda l'adozione di misure rafforzate al superamento di determinati valori, anche all'esito di una pluralità di rapporti intrattenuti con il medesimo soggetto, o comunque, più in generale, nel caso in cui la controparte contrattuale abbia caratteristiche tali da dover innalzare il livello di "allerta" del rapporto negoziale.

*5) Emissione e contabilizzazione di fatture/note credito*

Dovrà essere adottata una apposita procedura che disciplini l'inserimento anagrafico di nuovi clienti, come anche la modifica di quelli preesistenti e che altresì individui i ruoli e le responsabilità nel processo di fatturazione attiva.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

Dovrà essere monitorata la presenza di situazioni anomale nelle condizioni di pagamento accordate.

#### *6) Gestione dei conti correnti e della cassa*

Dovranno essere monitorate le operazioni di cassa. In particolar modo, potrà essere identificata una soglia al di sopra della quale gli incassi e i pagamenti non possono essere effettuati in contanti.

### **Area fiscale**

#### *1) Rispetto dei principi contabili nazionali e internazionali.*

#### *2) Analisi del trattamento fiscale delle operazioni, calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi e corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*

Dovranno essere verificati:

- la correttezza e la completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo dei debiti tributari;
- la correttezza del calcolo delle imposte e della documentazione a supporto utilizzata;
- l'accesso ai sistemi informativi.

Dovranno essere monitorati costantemente gli adempimenti previsti dalla normativa per prevenire eventuali ritardi nella presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Dovrà essere prodotta e conservata un'adeguata documentazione a supporto delle dichiarazioni presentate, non esclusivamente limitata alle fatture emesse e ricevute, ma estesa a tutti gli altri documenti fiscalmente rilevanti.

#### *3) Corretto ed effettivo accantonamento delle somme sottoposte ad indagine tributaria*

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

#### 4) *Analisi delle transazioni intercompany e transfer pricing.*

Le transazioni di natura commerciale e/o finanziaria dovranno essere effettuate secondo i valori di mercato, ai sensi della normativa sul *Transfer pricing*.

#### 5) *Diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità.*

### **Area HR**

Nel conferimento di incarichi e consulenze, dovrà essere verificata la congruità tra corrispettivo pagato e prestazione resa, anche in base ai seguenti criteri:

- Tariffe pratiche sul mercato per prestazioni analoghe;
- Competenze tecniche richieste;
- Tipologia e durata della consulenza;
- Specifico contenuto della prestazione consulenziale o relazione finale valutata in termini quantitativi e qualitativi.

E' poi necessario archiviare tutta la documentazione comprovante l'effettività della prestazione rea a fronte del contratto di consulenza.

Con riferimento alla gestione delle note spese e utilizzo di carta di credito aziendale dovranno essere messe in atto le seguenti azioni.

- La richiesta preventiva di fondi per le trasferte deve essere trasmessa al Responsabile della Direzione/Funzione interessata che autorizza l'eventuale versamento in anticipo, ove necessario.
- La richiesta del rimborso spese deve essere firmata dal Responsabile della Direzione/Funzione interessata che verifica la congruità e la coerenza delle spese effettuata.
- Le spese rimborsabili, con l'indicazione ove possibile dei relativi massimali, devono essere preventivamente indicate.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

- L'utilizzo della carta di credito della Società impone la necessità di dettagliare preventivamente le spese ammesse, le modalità autorizzative e di rendiconto, nonché verificare, successivamente, la congruità e la coerenza delle spese effettuata.
- Le varie fasi del processo richiedono l'utilizzo di apposita modulistica. In particolare, devono essere previsti appositi moduli per l'autorizzazione preventiva, la richiesta, ove prevista, dell'anticipo e/o del rimborso delle spese nonché l'allegazione in originale dei giustificativi di spesa.

Qualora vengano sottoscritti contratti di appalto di manodopera, andrà monitorato che la committente eserciti esclusivamente i poteri di controllo, verifica ed istruzione che le sono riservati dagli artt. 1661, 1662 c.c., senza ingerirsi in alcun modo nell'organizzazione materiale dell'impresa appaltatrice e nelle sue specifiche competenze di carattere tecnico

### **Area M&A e Operazioni Straordinarie**

#### Attività sensibili

- Cessione e dismissione di asset

Dovranno essere previsti adeguati livelli decisionali per le operazioni straordinarie, come l'acquisto di beni immobili e partecipazioni societarie.

Dovranno essere verificate le controparti delle operazioni straordinarie.

### **Area rapporti con la P.A.**

I rapporti con i pubblici ufficiali in occasione di visite andranno gestiti applicando i medesimi principi comportamentali e quindi gli stessi protocolli che sono stati analizzati e delineati nella Parte Speciale relativa ai reati contro la pubblica amministrazione a cui pertanto si rimanda integralmente.

In particolare, in occasione di verifiche e di ispezione da parte di organi della P.A., il responsabile delegato dalla Società a gestire personalmente i rapporti con la P.A- dovrà mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione fornendo tutte le informazioni ed i documenti richiesti in sede di verifica.

	Data 28.07.2020	Rv. 03
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

## 12.7 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono principalmente i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale.
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione delle aree sensibili sopra indicate.
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale

rilevante, e ad esso dovrà essere immediatamente comunicato l'avvio di eventuali accessi, ispezioni, verifiche da parte di pubblici ufficiali, con successiva consegna di ogni atto conseguentemente stilato nei confronti della Società.

Tenuto conto che i presidi volti a scongiurare la responsabilità dell'ente dovranno riguardare non solo l'aspetto tecnico-contabile (che certamente avrà rilievo) ma la "sostanza" delle operazioni rappresentate nelle scritture contabili e nella dichiarazione dei redditi, sarà indispensabile un costante flusso di informazioni ed un continuo confronto tra organi di controllo (revisione contabile, collegio sindacale ed organismo di vigilanza) affinché le

	<b>Data 28.07.2020</b>	<b>Rv. 03</b>
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 INTEGRATO CON L'ART. 30 D.LGS. 81/08	

procedure rilevanti ai fini del modello consentano di presidiare le operazioni pur correttamente transitate dalle scritture contabili in quanto solidamente ancorate alla verifica della «sostanza» oltre la «forma».